

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	86
INDICE GENERALE	<i>Pag.</i>	88

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	7

SEDE REFERENTE

Venerdì 4 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 9.

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 2038 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che le Commissioni II e VI proseguono oggi l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Rammenta che nella scorsa seduta del 26 settembre si è concluso l'esame preliminare.

Comunica, quindi, che sono state presentate 382 proposte emendative (*vedi allegato*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

In particolare, in riferimento al contenuto proprio del decreto-legge in esame, le

Presidenze hanno ritenuto di ammettere, oltre alle proposte emendative strettamente connesse all'ambito materiale del decreto-legge, anche quelle coerenti con la finalità del medesimo, che come specificato nel preambolo, trova la sua ragion d'essere nella « *straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti* ».

Pertanto, tenuto conto del suddetto ambito materiale del provvedimento sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Ricciardi Riccardo 1.69, che istituisce un Fondo per il monitoraggio dell'erosione costiera e prevede che sia assicurata l'attività di monitoraggio dell'erosione e dell'evoluzione della linea di costa all'interno della pianificazione delle amministrazioni territoriali;

Dori 1.228, che prevede che con uno o più decreti vengano definite le modalità di tutela, salvaguardia e gestione dei beni comuni del demanio naturale marittimo;

Dori 1.232, che dispone che i comuni entro centottanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, senza indugio, a rivedere i Piani di Utilizzazione degli Arenili (PUA);

gli analoghi Pittalis 3.01, 3.02, 3.03 in quanto volti a modificare la disciplina in materia di esportazione di prodotti, di cui al decreto legislativo n. 221 del 2017, di attuazione della normativa europea sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura e sui prodotti a duplice uso;

gli identici Bisa 8.01 e Lovecchio 8.02, che dispongono alcune proroghe relative ad interventi di rigenerazione urbana;

Pittalis 8.03, che reca norme per la valorizzazione degli immobili statali per finalità sociali;

gli identici Nevi 9.1 e Gadda 9.2, che estendono la disciplina vigente in materia

di assicurazione per invalidità e vecchiaia prevista per gli imprenditori agricoli anche ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore;

gli identici Nevi 9.3 e Gadda 9.4, che, con norma di interpretazione autentica, dispongono che la riduzione prevista, in determinati casi, dalla normativa vigente sul contributo a carico del datore di lavoro per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale non si applica anche in caso di decadenza dalle agevolazioni contributive comminata a chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative;

gli identici Nevi 9.5 e Gadda 9.6, che abrogano la previsione vigente secondo cui, se dal raffronto tra i dati aziendali e gli elementi relativi alla manodopera occupata dal datore di lavoro agricolo risulti che il fabbisogno di occupazione è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione e, in assenza, procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie;

gli analoghi Congedo 11.01 e Carmina 11.02 in materia di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Caso 12.2, che autorizza gli Enti pubblici di ricerca ad utilizzare il 50 per cento delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per stabilizzare unità di personale assunte a tempo determinato aventi determinati requisiti;

Caso 12.3, che autorizza le amministrazioni pubbliche ad utilizzare il 50 per cento delle capacità assunzionali per la stabilizzazione del personale a tempo determinato;

gli identici Piccolotti 12.4 e Amato 12.5, che dispongono che i CCNL defini-

scano una specifica indennità accessoria con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

gli identici Piccolotti 12.6 e Amato 12.8, che dispongono che i CCNL definiscano misure per raggiungere la parità di trattamento giuridico ed economico del personale precario;

gli identici Piccolotti 12.9 e Amato 12.10, che estendono ai lavoratori a tempo determinato l'incremento, a valere sul 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023;

gli identici Piccolotti 12.11 e Amato 12.12, che estendono a tutte le madri lavoratrici dipendenti la decontribuzione prevista dalla normativa vigente in favore delle madri lavoratrici a tempo indeterminato (cd. bonus mamme);

Amato 12.13, che ripristina le condizioni previgenti al CCNL relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 70 del 2011 che prevede un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA;

Amato 12.14, in materia di precariato del personale AFAM;

Caso 12.04, che estende anche al personale ATA delle istituzioni scolastiche la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle medesime istituzioni;

Caso 12.05, che prevede il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera dei periodi di servizio prestati a tempo determinato in favore del personale con mansioni di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca (EPR);

Cavandoli 12.06, che proroga alcuni termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione;

gli identici Nevi 13.7, Bergamini Davide 13.8 e Gadda 13.9, che intervengono,

modificandola, sulla disciplina dell'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 in materia di aziende faunistiche venatorie e aziende agriturismo-venatorie;

Rubano 13.10, che interviene sull'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 (in materia di gestione della fauna selvatica) riconoscendo alle regioni il potere di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva;

Rubano 13.11, che interviene sull'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 (in materia di gestione della fauna selvatica) introducendo il rinnovo automatico delle concessioni inerenti le aziende faunistiche venatorie;

Squeri 13.04, sulle modalità di predisposizione e monitoraggio del Piano nazionale di ripristino della natura;

Squeri 14.29, che reca disposizioni per la certificazione dei generatori di calore a biomasse combustibili solide;

L'Abbate 14.01, che prevede e disciplina un credito di imposta per l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale;

Lovecchio 14.03, che prevede l'istituzione di un meccanismo semplificato di adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore nelle piattaforme di commercio elettronico;

Lovecchio 14.04, che reca disposizioni per la razionalizzazione dell'utilizzo delle riserve da parte dei Sistemi Collettivi RAEE;

Squeri 14.05, che reca disposizioni per l'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1157 in materia di spedizioni di rifiuti costituenti materie prime critiche;

Bordonali 14.06, che disciplina la documentazione necessaria per esportazioni di rifiuti da aree portuali;

Congedo 14.07, che reca disposizioni in materia di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica;

Barabotti 14.09, che reca disposizioni relative alla disciplina dei rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato;

Centemero 15.1, che reca disposizioni in materia di diritto d'autore con riguardo alla riproduzione e alla estrazione di copia delle opere, alla disciplina della remunerazione dei titolari dei diritti, alla disciplina delle sanzioni, nonché in materia di rapporti contrattuali tra il titolare del diritto e il soggetto cui ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti;

Benzoni 15.2, che istituisce presso ciascuna camera di commercio un ruolo degli accertatori dell'utilizzazione di diritti d'autore;

Mollicone 15.7, che dispone la cessazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE;

Squeri 16.02, che dispone in materia di trattamento dei dati contenuti nel Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico s.p.a.;

Pittalis 16.03, che dispone che la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica è assimilata alla cessione di benzina e gasolio per i veicoli a motore ai fini della certificazione dell'operazione;

gli identici Mattia 16.04 e Carloni 16.05, che estendono l'esclusione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi alle macchine agricole non utilizzate su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, in quanto non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione;

gli identici Mantovani 16.08 e Cavadoli 16.09, che dispongono l'abrogazione della disposizione che esenta da imposizione fiscale gli atti di trasformazione delle società che assicurano i servizi di continuità territoriale marittima.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità testé pronunciate è fissato alle ore 15 di lunedì 7 ottobre prossimo.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima seduta.

La seduta termina alle 9.05.

ALLEGATO

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Dori, Borrelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118)

1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2025, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2025, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2026, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale »;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4.

(Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive).

1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.

2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di

cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 5. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio *on-line* del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino Ufficiale regionale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente concedente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2027.

4. L'ente concedente, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza, può prevedere:

a) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;

b) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale. ».

5. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione « Amministrazione trasparente » del sito istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:

a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;

b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 10;

c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 6;

d) la misura del canone;

e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 10, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;

f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;

g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;

i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;

l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;

m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;

n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;

o) i criteri di aggiudicazione;

p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;

q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.

6. La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.

7. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:

a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 5, lettera *e*);

b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;

c) la partecipazione di associazioni di promozione sociali e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche;

d) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;

e) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;

f) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;

g) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;

h) la partecipazione di consorzi di ripascimento o soggetti che si impegnano a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione;

i) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;

l) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;

m) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;

n) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;

o) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

8. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della

navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

10. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Per gli indennizzi di cui al presente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato « Fondo di compensazione per i concessionari uscenti », con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2024 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da

parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.

11. All'articolo 03, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: « e di pregio naturale e ad alta redditività »;

b) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro ».

12. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12.

13. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori.

2. L'articolo 10-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.

1.3. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

* **1.4.** Dori, Borrelli.

* **1.5.** Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere il punto 1.1).

1.6. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025.

Conseguentemente:

1) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025;*

2) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 luglio 2025;*

3) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente: 3-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. In caso di inerzia e del mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 si procede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;*

4) *al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 luglio 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 giugno 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 giugno 2026.*

1.7. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025.

Conseguentemente:

1) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025;*

2) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con*

le seguenti: 31 gennaio 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 luglio 2025;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 ottobre 2025.

1.8. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 agosto 2025;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 novembre 2025.

1.9. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2025.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2025;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 settembre 2025;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31

luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2025.

1.10. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2025.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2025;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 ottobre 2025;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 gennaio 2026.

1.11. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2025.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2025;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 novembre 2025;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 marzo 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 28

febbraio 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 28 febbraio 2026.

1.12. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2025.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2025;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2025;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 aprile 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 marzo 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 marzo 2026.

1.13. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2025.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2025;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 gennaio 2026;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 maggio 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 aprile 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 aprile 2026.

1.14. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2025.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2025;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 28 febbraio 2026;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 30 giugno 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 maggio 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 maggio 2026.

1.15. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 settembre 2025.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 settembre 2025;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 settembre 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 marzo 2026;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 luglio 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 giugno 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 giugno 2026.

1.16. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2025.

Conseguentemente:

1) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2025;*

2) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 aprile 2026;*

3) *al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 agosto 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 luglio 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 luglio 2026.*

1.17. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 novembre 2025.

Conseguentemente:

1) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 novembre 2025;*

2) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 novembre 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 maggio 2026;*

3) *al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 30 settembre 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 agosto 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 agosto 2026.*

1.18. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2025.

Conseguentemente:

1) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2025;*

2) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 giugno 2026;*

3) *al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 settembre 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 settembre 2026.*

1.19. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2026.

Conseguentemente:

1) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2026;*

2) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 luglio 2026;*

3) *al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 ottobre 2026.*

1.20. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026.

Conseguentemente:

1) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026;*

2) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 agosto 2026;*

3) *al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31*

luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 novembre 2026.

1.21. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2026.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2026;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 settembre 2026;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

1.22. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2026.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2026;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 ottobre 2026;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2026 e le parole: 30

giugno 2028 con le seguenti: 31 gennaio 2027.

1.23. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2026.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2026;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 novembre 2026;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 marzo 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 28 febbraio 2027.

1.24. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2026.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2026;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 aprile 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 marzo 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 marzo 2027.

1.25. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2026.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2026;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 gennaio 2027;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 maggio 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 aprile 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 aprile 2027.

1.26. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2026.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2026;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 28 febbraio 2027;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 30 giugno 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 maggio 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 maggio 2027.

1.27. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 settembre 2026.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 settembre 2026;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 settembre 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 marzo 2027;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 luglio 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 giugno 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 giugno 2027.

1.28. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2026.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2026;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 aprile 2027;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 agosto 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 luglio 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 luglio 2027.

1.29. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 novembre 2026.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 novembre 2026;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 novembre 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 maggio 2027;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 30 settembre 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 agosto 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 agosto 2027.

1.30. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 giugno 2027;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 settembre 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 settembre 2027.

1.31. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2027.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2027;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 luglio 2027;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31

luglio 2027 con le seguenti: 30 novembre 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 ottobre 2027.

1.32. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2027.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2027;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 agosto 2027;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 novembre 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 novembre 2027.

1.33. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2027.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2027;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 settembre 2027;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2027, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2026 e le parole: 30

giugno 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2027.

1.34. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2027.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2027;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 ottobre 2027;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2027, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2027 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 gennaio 2028.

1.35. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2027.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2027;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 novembre 2027;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 marzo 2027, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2027 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 28 febbraio 2028.

1.36. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2027.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2027;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2027;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 30 aprile 2027, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 marzo 2027 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 marzo 2028.

1.37. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2027.

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2027;

2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 gennaio 2028;

3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 maggio 2027, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 aprile 2027 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 aprile 2028.

1.38. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2027.

Conseguentemente:

1) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* 30 settembre 2027 *con le seguenti:* 31 agosto 2027;

2) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole:* 30 settembre 2027 *con le seguenti:* 31 agosto 2027 *e le parole:* 31 marzo 2028 *con le seguenti:* 31 gennaio 2028;

3) *al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole:* 31 luglio 2027 *con le seguenti:* 31 maggio 2027, *le parole:* 30 giugno 2027 *con le seguenti:* 30 aprile 2027 *e le parole:* 30 giugno 2028 *con le seguenti:* 30 aprile 2028.

1.39. Pastorella.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1, primo periodo, dopo le parole: continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027 *inserire le seguenti:* e comunque fino alla data di rilascio di nuovi provvedimenti concessori.

Conseguentemente:

1) *al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1, secondo periodo, dopo le parole:* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *inserire le seguenti:* supportata dall'avvenuto aggiornamento dei piani di utilizzo delle aree demaniali regionali e comunali, ;

2) *al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole:* effettuati negli ultimi cinque anni *con le seguenti:* in beni materiali e immateriali;

3) *al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, quarto periodo, sostituire le parole:* non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento *con le seguenti:* non inferiore al 50 per cento e per la restante parte mediante rilascio di garanzia fideiussoria. Il mancato rispetto delle disposizioni.

1.40. Montemagni, Bellomo, Pizzimenti, Bruzzone, Cavandoli, Furgiuele, Zinzi, Barabotti, Sasso, Carrà, Miele, Giagoni,

Ziello, Sudano, Loizzo, Pierro, Ottaviani, Zoffili, Latini, Morrone, Toccalini, Crippa.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli effetti della presente disposizione non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberati anteriormente a tale data con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempreché l'ente concedente abbia preliminarmente definito criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, e nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, delle modalità e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

1.41. Deborah Bergamini.

Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), secondo periodo, dopo la parola: validità *inserire le seguenti:* degli atti rilasciati e pubblicati nelle forme previste dalla legge,.

1.45. Deborah Bergamini.

Al comma 1, lettera a), numero 1) punto 1.1), dopo le parole: dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *inserire le seguenti:* , supportata dall'avvenuto aggiornamento dei piani di utilizzo delle aree demaniali regionali e comunali.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso art. 4, comma 9:

al primo periodo, sostituire le parole: effettuati negli ultimi cinque anni *con le seguenti:* in beni materiali e immateriali;

al quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento, *con le seguenti:* non inferiore al 50 per cento e per la restante parte mediante rilascio di garanzia fideius-

soria. Il mancato rispetto delle disposizioni.

1.47. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dei criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 9.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso art. 4, comma 9, sopprimere il sesto periodo.

1.48. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faralone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso lettera a), sopprimere le parole: al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività.

Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4:

1. al comma 1, dopo le parole: legge 4 dicembre 1993, n. 494, inserire le seguenti: fatto salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo;

2. dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le attività tipiche, svolte anche attraverso concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, da federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, anche paralimpici, nonché da associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, le quali perseguano esclusivamente o prevalentemente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e comunque non economiche, non costituiscono « servizio » ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva 2006/

123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.

1-ter. Le concessioni demaniali per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, sono affidate a mezzo di convenzioni che promuovano finalità educative e culturali, anche attraverso la preservazione di valori storici o ambientali, nonché di inclusività sociale e di tutela della salute e del benessere psicofisico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

1.52. Ciocchetti, Zucconi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso lettera a), sopprimere le parole: quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della

presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

1-ter. Limitatamente alle aree demaniali oggetto delle concessioni di cui al comma 1-bis in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente concedente può riservare la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 alle medesime società, associazioni sportive o enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Qualora l'ente concedente eserciti la facoltà di cui al periodo precedente, si applicano, per quanto compatibili con il presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 4.

1.53. Lacarra.

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4:

1. *al comma 4, lettera h), sopprimere le parole: e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;*

2. *al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei;*

3. *al comma 6, sopprimere la lettera a);*

4. *dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Ai fini della valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialità l'essere micro o piccola impresa, o impresa giovanile, turistico-ricreativa o sportiva, operante in ambito demaniale marittimo.;*

5. *al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo*

concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un equo indennizzo a carico del concessionario subentrante, determinato in ragione del valore aziendale dell'impresa considerando sia il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio, autorizzati ove necessario dall'ente concedente, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, sia il valore reddituale dell'impresa, stabilito sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025;

6. *al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'importo dell'indennizzo è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista abilitato, nominato dal concessionario uscente;*

7. *al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: in misura non inferiore al venti per cento con le seguenti: in forma integrale, oppure, qualora l'entità dell'indennizzo sia superiore a un quarto del valore degli investimenti dichiarati dal subentrante nel piano economico finanziario, all'impegno, supportato da idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, alla corresponsione immediata di una quota pari almeno al venti per cento dell'indennizzo e della quota restante non oltre due anni dalla data del rilascio della concessione, con modalità di pagamento concordate tra le parti, che sono richiamate nell'atto di concessione;*

8. *al comma 9, quinto periodo, sopprimere la parola: tempestivo e sostituire le parole: di cui al quarto periodo con le seguenti: nei termini concordati.*

1.54. Deborah Bergamini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Allo scopo di garantire sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali l'adeguato equilibrio tra modalità concessoria e la libera, generalizzata e gratuita fruizione, una quota non inferiore al cinquanta per cento della spiaggia ricompresa nel territorio di ogni singolo comune in zone di balneazione consentita è inderogabilmente riservata al pubblico e gratuito uso. È facoltà delle regioni e dei comuni aumentare la predetta quota del cinquanta per cento a seconda delle varie tipologie costiere e degli ecosistemi territoriali.

1.49. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso ogni concessione dovrà garantire che almeno il cinquanta per cento della superficie della spiaggia, entro i limiti comunali, devono rimanere liberi da ogni attrezzatura e impianti. La superficie da prendere in considerazione è la superficie di media marea.

1.50. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso il settanta per cento della lunghezza complessiva della costa di ogni comune deve rimanere libero e fruibile gratuitamente dagli utenti.

1.51. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

1.55. Simiani, Bonafè.

All'articolo 1, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

* **1.56.** Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitoso, Raffa.

* **1.57.** Dori, Borrelli.

* **1.58.** Pastorella.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le procedure selettive di cui al comma 2, sono vincolate a criteri omogenei coerenti con la direttiva 2006/123/CE, al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza, accordando priorità unicamente ai progetti che assicurino la sostenibilità ambientale e sociale e la piena accessibilità, escludendo coloro che abbiano commesso abusi altri illeciti legati alla gestione delle aree demaniali. Gli enti concedenti redigono un protocollo disciplinare con la previsione di obblighi da imporre agli operatori in materia di *nature-based solution*, rinaturalizzazione delle coste e interventi non invasivi di pulizia e manutenzione degli arenili al fine di salvaguardare gli ecosistemi. Gli enti concedenti provvedono ad avviare un tavolo di concertazione con i portatori di interessi diffusi e di protezione ambientale al fine di recepire indicazioni e suggerimenti sul funzionamento delle procedure selettive ».

1.59. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitoso, Raffa.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative che prevedono manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigore del titolo concessorio e ferma restando la corrispondenza del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.1), del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, e comunque non oltre il 30 settembre 2027, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

* **1.60.** Montemagni, Bellomo, Pizzimenti, Bruzzone, Cavandoli, Furgiuele, Zinzi, Barabotti, Sasso, Carrà, Miele, Giagoni, Ziello, Sudano, Loizzo, Pierro, Ottaviani, Zoffili, Latini, Morrone, Toccalini, Crippa.

* **1.61.** Deborah Bergamini, Rubano.

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 luglio, una relazione concernente lo stato degli ecosistemi del demanio marittimo, lacuale e fluviale e delle relative concessioni.

1.63. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 luglio di ciascun anno e le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 giugno dell'anno di riferimento.

1.62. Bonafè, De Luca, Gnassi, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, dopo le parole: dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, inserire le seguenti: con eccezione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali asservite a strutture turistico ricettive prospicienti le aree oggetto delle concessioni stesse nonché delle concessioni concernenti il demanio accidentale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali asservite a strutture turistico ricettive prospicienti le aree oggetto delle concessioni stesse, nonché per le concessioni concernenti il demanio accidentale, è prevista una specifica procedura di affidamento con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2025, sentita la competente direzione generale della Commissione europea.

* **1.64.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

* **1.65.** Deborah Bergamini, Pittalis, Rubano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, dopo le parole: parità di trattamento inserire le seguenti: in presenza di scarsità della risorsa naturale negli ambiti locali individuati con disciplina regionale.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole: anche su istanza di parte, inserire le seguenti: verificata la scarsità della risorsa naturale in ambito locale,.

1.66. Cannizzaro, Pittalis, Rubano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, sostituire le parole: anche al fine di agevolare la partecipazione con le seguenti: al fine di garantire la partecipazione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4:

1. *al comma 4, lettera h), dopo le parole:* i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti *inserire le seguenti:* avuto riguardo in particolare a quella acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricreative in regime di concessione, *e sostituire le parole:* e che agevolano la partecipazione *con le seguenti:* e che garantiscono la partecipazione.

2. *al comma 6, lettera h), sostituire le parole:* anche svolte in regime di concessione *con le seguenti:* in particolare svolte in regime di concessione.

1.67. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faralone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, sostituire le parole: anche al fine di agevolare la partecipazione *con le seguenti:* al fine di garantire la partecipazione.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, lettera h), sostituire le parole: e che agevolano la partecipazione *con le seguenti:* e che garantiscono la partecipazione.

1.68. Deborah Bergamini, Lovecchio, Rubano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È in ogni caso assicurata l'attività di monitoraggio dell'erosione e dell'evoluzione della linea di costa all'interno della pianificazione delle amministrazioni territoriali, nel rispetto della normativa italiana ed europea finalizzata a prevenire e mitigare l'impatto negativo dell'erosione costiera e proteggere la biodiversità, al fine di preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti e di ridurre al minimo gli effetti negativi sulle strutture esistenti in prossimità della costa. Per il monitoraggio dell'erosione costiera è istituito un Fondo di 500 milioni di euro presso il Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica il cui riparto è definito con decreto del medesimo Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

1.69. Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitoso, Raffa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle imprese turistico-ricettive.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4:

1. *al comma 6, dopo la lettera e), inserire la seguente: e-bis)* la natura asservita e la posizione prospiciente dell'area oggetto di concessione demaniale con l'area della struttura turistico-ricettiva, tale da costituire un bene strumentale all'esercizio dell'attività;

2. *al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* In caso di rilascio di concessione demaniale su area asservita e prospiciente ad una attività turistico ricettiva rilasciata a favore di un nuovo concessionario, l'indennizzo a favore del concessionario uscente di cui al periodo precedente tiene in considerazione anche il valore degli investimenti realizzati nelle aree private di strutture turistico-ricettive prospicienti la concessione demaniale e correlati alla gestione della suddetta concessione oltre che del valore aziendale dell'impresa, dei beni immateriali e della professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive.

1.72. Gusmeroli, Montemagni, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Centemero, Cavandoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti

parole: nonché delle imprese turistico-ricettive.

1.73. Deborah Bergamini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La procedura di affidamento delle concessioni demaniali deve altresì garantire il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.70. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma l'applicazione dell'articolo 180 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1.71. Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitoso, L'Abbate, Morfino, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La procedura di affidamento di cui al comma 1 deve assicurare l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate su ciascun ambito omogeneo di costa, assicurando l'adeguata distanza da aree degradate o caratterizzate da fattori inquinanti, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di violazione da parte del titolare della concessione degli obblighi di libero e gratuito accesso e transito alla battigia derivanti dall'esercizio della concessione, della decadenza della stessa.

1.74. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitoso, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di salvaguardare e rendere possibile l'incremento del numero di spiagge libere, nell'ambito territoriale di ciascun ente concedente, non può essere comunque aumentata la quota di area demaniale affidata e da affidare in concessione in base ai vigenti strumenti di pianificazione degli enti concedenti (piani degli arenili). Nelle spiagge in concessione è sempre garantito il libero e gratuito accesso anche ai fini della balneazione e per il raggiungimento della battigia.

1.75. De Luca, Bonafè, Gnassi, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli hotel e le strutture alberghiere, che si trovano in posizione prospiciente gli arenili, in virtù della loro specifica localizzazione, possono ottenere, a domanda, l'affidamento diretto della concessione demaniale marittima della porzione di spiaggia posta dinanzi ad essi, di durata annuale, che sia funzionale all'esercizio della loro attività e di dimensioni proporzionate alla rispettiva capacità recettiva. Per la determinazione del canone trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 12.

1.76. Cannizzaro, Pittalis, Rubano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 2, dopo le parole: L'ente concedente, aggiungere le seguenti: comuni, regioni o autorità portuali,.

1.77. D'Alfonso.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 2, sostituire le parole: di parte con *le seguenti:* del concessionario.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4:

1. *al comma 4, lettera q), sopprimere le parole:* i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e;

2. *al comma 6:*

all'alinea, sostituire la parola: anche *con la seguente:* prioritariamente;

sopprimere la lettera a);

alla lettera i), alla parola: se *premettere le seguenti:* il riconoscimento del diritto di preferenza;

sostituire la lettera l) con la seguente: l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;

3. *al comma 9, primo periodo:*

dopo le parole: al termine della concessione, *inserire le seguenti:* comprensivo della rivalutazione dei relativi cespiti e degli;

sopprimere le parole: , ivi compresi *gli e le parole:* negli ultimi cinque anni;

dopo le parole: da adottarsi entro il 31 marzo 2025 *inserire le seguenti:* oltre al valore corrispondente alla perdita dell'avviamento connesso alle attività di interesse turistico e commerciali.

4. *al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole:* Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

5. *al comma 9, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , che allega alla documentazione il parere di un pro-

prio perito di parte, di cui l'ente concedente tiene conto;

6. *al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole:* non inferiore al venti per cento *con le seguenti:* non inferiore al cinquanta per cento;

7. *al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole:* e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio *con le seguenti:* e determina la prosecuzione del precedente rapporto concessorio.

1.78. Deborah Bergamini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , avvalendosi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima.

1.79. Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, L'Abbate, Morfino, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana possono essere sostituite da un'unica pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 36 del 2023.

* **1.80.** Lovecchio, Rubano, Pella.

* **1.81.** Morrone, Cavandoli, Bellomo, Centemero, Bisa, Gusmeroli, Bagnai.

* **1.82.** Stefanazzi, Bonafè, De Luca, Gnassi, Simiani, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:

30 giugno 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2025.

1.83. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'ente concedente, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza, può prevedere:

a) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;

b) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale.

1.84. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, alinea, dopo le parole: ente concedente inserire le seguenti: , integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.,

1.85. Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, L'Abbate, Morfino, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) le modalità per esercitare il diritto di prelazione da parte del titolare della concessione, come disciplinato dal comma 7-bis;

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 7, inserire il seguente: 7-bis. Il titolare della concessione ha diritto di prelazione a condizione che comunichi, entro 10 giorni dalla data di notifica della scelta dell'offerta, di

essere soggetto alle condizioni dell'offerta più alta, al netto del riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 9.

1.86. Montemagni, Bellomo, Pizzimenti, Bruzzzone, Cavandoli, Furgiuele, Zinzi, Barabotti, Sasso, Carrà, Miele, Giagoni, Ziello, Sudano, Loizzo, Pierro, Ottaviani, Zoffili, Latini, Morrone, Toccalini, Crippa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che comunque non può superare i nove anni, senza possibilità di proroghe.

1.87. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, del quale il dieci per cento da depositare in forma di cauzione all'atto di partecipazione al bando di gara e il restante novanta per cento da saldare contestualmente alla stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, ai sensi del comma 7.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4:

a) *al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo versamento del saldo dell'indennizzo da parte del nuovo concessionario in favore del concessionario uscente;*

b) *al comma 9, sostituire il quarto periodo con il seguente: In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è, in ogni caso, subordinato all'avvenuto saldo dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante secondo quanto stabilito dal comma 7.*

1.170. Sottanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, alla lettera f) aggiungere, in fine,

le seguenti parole: ivi compreso il pagamento dell'intero indennizzo dovuto dal concessionario subentrante ai sensi del comma 9.

* **1.88.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

* **1.89.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) le modalità con cui le concessioni possano essere affidate utilizzando lo strumento del partenariato pubblico privato previsto dall'articolo 174 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo un apporto prevalentemente privato ai fabbisogni finanziari connessi e un apporto pubblico parametrato alle funzioni demandate al contratto di partenariato, nel rispetto del principio dell'interesse pubblico di cui all'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante Codice della navigazione.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 5 dell'articolo 174 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in relazione alle quali i contratti possono essere stipulati direttamente dagli enti concedenti, anche con la partecipazione di più soggetti privati. ».

1.90. Mazzetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) i requisiti previsti dagli articoli 57 e 102 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,

n. 36, in materia di rispetto delle clausole sociali del bando di gara e in materia di garanzie occupazionali e rispetto dell'applicazione di CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'oggetto dell'appalto o concessione;

1.91. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

* **1.92.** Sottanelli, Pastorella.

* **1.93.** Simiani, Bonafè, De Luca, Gnassi, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

* **1.94.** Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente: o-bis) i criteri ambientali minimi per la progettazione e la gestione sostenibile delle attività;

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6:

1. *alla lettera c), dopo le parole: del pregio architettonico aggiungere le seguenti: , della compatibilità ambientale e paesaggistica;*

2. *dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) previsione di interventi che concorrano al conseguimento del risparmio delle risorse idriche, delle risorse energetiche e di manutenzione degli arenili, ivi inclusi eventuali interventi di ripascimento, ove necessari, e di raccolta e conferimento dei rifiuti abbandonati o spiaggiati.*

1.95. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, sopprimere la lettera q).

1.96. Deborah Bergamini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, sostituire la lettera q) con la seguente: q) le sole aree da assegnare previste esclusivamente da piani di utilizzazione dell'arenile aggiornati ed approvati.

1.97. Deborah Bergamini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, lettera q) sostituire le parole: e l'eventuale numero massimo con le seguenti : e il numero massimo e, dopo le parole: al medesimo offerente, aggiungere le seguenti: o per i quali il medesimo concorrente può partecipare;

1.98. De Luca, Bonafè, Gnassi, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, lettera q), dopo le parole: l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente aggiungere le seguenti: o per i quali il medesimo concorrente può partecipare.

*** 1.99.** Dori, Borrelli.

*** 1.100.** Sottanelli.

*** 1.101.** Lovecchio, Rubano, Pella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, alla lettera q) inserire, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del limite di cui al comma 5-bis.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al medesimo offerente non possono essere rilasciate più di due concessioni su tutto il territorio nazionale. Sono computate nel novero delle concessioni di cui al periodo precedente quelle già asse-

gnate all'entrata in vigore della presente legge.

1.102. Zucconi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, dopo la lettera q) inserire la seguente: q-bis) il diritto di prelazione in favore del concessionario uscente in caso di valutazione di parità delle offerte.

*** 1.103.** Sottanelli.

*** 1.104.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

*** 1.105.** Deborah Bergamini, Lovecchio, Rubano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) il diritto di prelazione, in caso di valutazione di parità delle offerte, in favore del concessionario uscente che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, abbia utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore.

1.106. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora la concessione venga suddivisa in lotti o venga stabilito un numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente, le dimensioni e il numero dei lotti che possano essere aggiudicati ai gestori delle strutture turistico ricettive, in forma singola o associata,

sono commisurate al numero di strutture gestite e alla relativa capacità ricettiva.

* **1.107.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

* **1.108.** Deborah Bergamini, Pittalis, Rubano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'ente concedente può stabilire le modalità con cui la concessione può essere affidata al concessionario uscente utilizzando lo strumento del partenariato pubblico privato previsto dall'articolo 174 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo un apporto prevalentemente privato ai fabbisogni finanziari connessi e un apporto pubblico parametrato alle funzioni demandate al contratto di partenariato, nel rispetto del principio dell'interesse pubblico di cui all'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante Codice della navigazione.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 5 dell'articolo 174 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a eccezione delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in relazione alle quali i contratti possono essere stipulati direttamente dagli enti concedenti, anche con la partecipazione di più soggetti privati. ».

1.109. Mazzetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 5, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.

1.110. Bonafè, Gnassi, De Luca, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 5, sostituire le parole: superiore ai venti anni, con le seguenti: superiore a nove anni.

1.111. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 5, sostituire le parole: superiore ai venti anni, con le seguenti: superiore a dieci anni.

1.112. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 5, sostituire le parole: venti anni con le seguenti: quindici anni.

1.113. Pastorella, Sottanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 5, dopo le parole: superiore ai venti anni aggiungere le seguenti: senza possibilità di proroga.

1.114. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da adottarsi entro il 31 marzo 2025 definisce il numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo.

Conseguentemente, al comma 6 sostituire la lettera l) con la seguente:

l) il rispetto dei requisiti di cui al comma 5-bis;.

1.115. Congedo, Varchi, Zucconi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, alinea, sostituire la parola: anche con le seguenti: specifiche premialità in relazione a requisiti legati alla tutela dell'ambiente, all'accessibilità e al risparmio energetico nonché.

1.116. Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitoso, Raffa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: affinché vengano assicurati la massima imparzialità e trasparenza, accordando priorità unicamente ai progetti che assicurino la sostenibilità ambientale e sociale e la piena accessibilità, escludendo coloro che siano stati condannati per aver commesso abusi o altri illeciti legati alla gestione delle spiagge.

1.117. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, alinea, aggiungere, in, fine, le seguenti parole: garantendo l'alternanza tra spiagge libere e in concessione.

1.118. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, sopprimere la lettera a).

*** 1.119.** Deborah Bergamini.

*** 1.120.** Pastorella.

*** 1.121.** Gnassi, Bonafè, De Luca, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera b), dopo le parole: delle persone con disabilità aggiungere le seguenti: e degli animali di affezione.

**** 1.122.** Dori, Borrelli.

**** 1.123.** Pastorella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera b), dopo le parole: delle persone con disabilità aggiungere le seguenti: e area ludica per bambini e bambine.

1.124. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera b), sostituire le parole: di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione con le seguenti: di quelli volti a favorire il processo di progressiva rinaturalizzazione delle coste, in ogni caso assicurando il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema mediante interventi consistenti esclusivamente nell'installazione di strutture ed attrezzature non fisse e completamente amovibili.

1.125. Caso, Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitoso, Raffa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'offerta di servizi dedicati alle famiglie, quali fasciatoi e aree ludiche per bambini.

1.126. Pastorella, Sottanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) la partecipazione di associazioni di promozione sociali e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche;

Conseguentemente, al medesimo comma 6, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) la partecipazione di consorzi di ripascimento o soggetti che si impegnano a eseguire, a proprie spese ed entro un ter-

mine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione.

1.127. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) l'esclusione della possibilità di pulizia e vagliatura con mezzi meccanici invasivi e dello spianamento;

1.128. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) impegnare gli operatori ad applicare le migliori soluzioni basate sulla tutela ambientale con specifici interventi di rinaturalizzazione delle coste;

1.129. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera c), dopo le parole: dei manufatti aggiungere la seguente: amovibili.

1.130. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera d), dopo le parole: servizi integrati che aggiungere le seguenti: svolgano attività di interesse pubblico a favore della collettività nonché.

*** 1.131.** Sottanelli.

*** 1.132.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

*** 1.133.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera d), dopo le parole: speci-

ficità culturali aggiungere le seguenti: e ambientali.

**** 1.134.** Dori, Borrelli.

**** 1.135.** Sottanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera d), le parole: folkloristiche ed enogastronomiche sono sostituite dalle seguenti: folkloristiche, turistico-ricettive ed enogastronomiche.

Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) l'interazione con strutture turistico ricettive che abbiano una gestione integrata con lo stabilimento balneare in concessione, sia nella forma di impresa unica, sia tramite la gestione unitaria in altra forma dei servizi ricettivi e dei servizi di spiaggia;

*** 1.136.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

*** 1.137.** Deborah Bergamini, Pittalis, Rubano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera d), dopo le parole: ed enogastronomiche aggiungere le seguenti: a km 0.

1.138. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) la natura asservita e la posizione prospiciente dell'area oggetto di concessione demaniale con l'area della struttura turistico-ricettiva, tale da costituire un bene strumentale all'esercizio dell'attività;

1.139. Deborah Bergamini.

Al comma 1, lettera b), al capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) la natura asservita e prospiciente della concessione demaniale con l'a-

rea della struttura turistico-ricettiva, tale da costituire un bene strumentale all'esercizio dell'attività;

1.140. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), al capoverso Art. 4, comma 6, alla lettera f), dopo le parole: dei lavoratori aggiungere le seguenti: con giusta retribuzione.

* **1.141.** Dori, Borrelli.

* **1.142.** Simiani, Bonafè, De Luca, Gnassi, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera f), dopo le parole: protezione dell'ambiente, aggiungere le seguenti: di promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico,.

1.143. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) l'obbligo di assumere i lavoratori dipendenti dal concessionario uscente, inclusi coloro che, pur prestando la propria opera in area non demaniale, sono addetti alla predisposizione e all'erogazione di servizi posti a disposizione dei clienti che accedono all'area in concessione;

f-ter) il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione in favore dei lavoratori che hanno prestato servizio alle dipendenze del concessionario uscente.

Conseguentemente:

alla lettera g), dopo le parole: di età inferiore a trentasei anni aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dalle lettere f-bis ed f-ter;

sopprimere la lettera m).

* **1.144.** Deborah Bergamini, Pittalis, Rubano.

* **1.145.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

* **1.146.** Fenu, D'Orso, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, sopprimere la lettera g).

1.147. Deborah Bergamini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e la riassunzione delle lavoratrici e dei lavoratori del precedente rapporto concessorio soggetto a bando di gara, che tenga conto, per il primo bando, dei lavoratori stagionali, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione;

1.148. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) valorizzazione delle micro e piccole imprese che, pur non essendo obbligate ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 assumano tra i propri dipendenti persone con disabilità iscritte al collocamento mirato;

1.149. Simiani, Malavasi.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera g), alle parole: in misura prevalente o totalitaria premettere la seguente: preferibilmente.

* **1.150.** Lovecchio, Rubano, Pella.

* **1.151.** Centemero, Bisa, Gusmeroli, Bagnai, Morrone, Cavandoli, Bellomo.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) la qualità e la quantità dei servizi che l'offerente si impegna a mettere a disposizione delle strutture turistico ricettive, a condizioni analoghe a quelle attualmente disponibili sul mercato;

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

i-bis) se l'offerente, nei cinque anni precedenti, ha posto la concessione al servizio dei clienti di una struttura turistico-ricettiva, gestita dallo stesso offerente o da altro soggetto convenzionato;.

**** 1.152.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

**** 1.153.** Deborah Bergamini, Pittalis, Rubano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) valorizzazione delle micro e piccole imprese in cui sono proposti progetti con piani personalizzati di assistenza, gestiti da persona con disabilità ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112.

1.154. Deborah Bergamini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, alla lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale esperienza deve essere valutata con riferimento a quella maturata in forma diretta o indiretta dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, o dal direttore tecnico o dagli amministratori, in caso di impresa collettiva.

*** 1.155.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

*** 1.156.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

*** 1.157.** Sottanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) adeguata considerazione della professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali.

1.158. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e se, alla data di avvio della procedura selettiva, sia titolare in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore.

1.159. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, sostituire la lettera l) con la seguente: l) se l'offerente è già titolare, in via diretta o indiretta, di altro rapporto concessorio nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, al fine di garantire la massima partecipazione anche delle microimprese e delle piccole imprese.

1.160. Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, L'Abbate, Morfino, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, sostituire la lettera l) con la seguente: l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui ciascuna impresa può essere titolare, in via diretta o indiretta, nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, non può essere superiore a due.

*** 1.161.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

*** 1.180.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il medesimo soggetto giuridico, non può essere titolare, in via diretta e indiretta, nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, a pena di decadenza dell'affidamento, di più di una concessione demaniale marittima, al fine di garantire la massima partecipazione anche delle microimprese e delle piccole imprese.

1.162. Caso, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) l'impegno ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti dal concessionario e da eventuali appaltatori e subappaltatori i contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria degli stabilimenti balneari o delle strutture turistico-ricettive che gestiscono stabilimenti balneari.

* **1.163.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

* **1.164.** Fenu, D'Orso, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

* **1.165.** Deborah Bergamini, Pittalis, Rubano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, da soggetti promotori di campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60 e

da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile.

1.166. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) le condizioni del servizio offerto agli utenti idonee a migliorare l'accessibilità alla battigia e al mare degli animali domestici da affezione al seguito dei fruitori.

1.167. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) la natura di società o associazione sportiva iscritta al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 ovvero di ente del Terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dell'offerente.

1.168. Pittalis, Rubano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini della valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialità l'essere micro o piccola impresa, o impresa giovanile, turistico-ricreativa o sportiva, operante in ambito demaniale marittimo.

1.169. Bonafè, Simiani.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 7, sopprimere il terzo periodo.

1.171. Santillo, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, sopprimere il comma 8.

*** 1.172.** Deborah Bergamini, Lovecchio, Rubano.

*** 1.173.** Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può, per fini di interesse pubblico e di tutela del territorio:

a) ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario;

b) ordinare al concessionario uscente, con provvedimento motivato, il mantenimento delle opere amovibili, affinché siano assegnate al concessionario subentrante, che dovrà corrispondere l'indennizzo, calcolato secondo le modalità di cui al successivo comma 9. In tal caso, la successiva rimozione di tali opere sarà a carico del nuovo concessionario.

**** 1.174.** Sottanelli.

**** 1.175.** Lovecchio, Rubano, Pella.

**** 1.176.** Gnassi, Bonafè, De Luca, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 3, le parole: « la revoca non dà diritto a indennizzo » sono soppresse;

b) l'articolo 49 è abrogato.

*** 1.177.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

*** 1.178.** Deborah Bergamini, Lovecchio, Rubano.

*** 1.179.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo sostituire le parole da: pari al valore fino alla fine del periodo, con le seguenti: stabilito sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, secondo periodo, dopo le parole: non ammortizzati aggiungere le seguenti: , il valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali.

1.181. Congedo, Varchi, Zucconi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: pari al valore fino alla fine del periodo, con le seguenti: pari al valore aziendale d'impresa in tutte le sue componenti, compreso l'avviamento.

1.182. Mantovani, Buonguerrieri, Matteoni, Zucconi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo sostituire le parole da: degli investimenti effettuati, fino alla

fine del periodo, con le seguenti: aziendale dell'impresa insistente su tale area, compreso l'avviamento, nonché al valore degli investimenti, materiali e immateriali, effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, stabilito sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025.

1.183. Stefanazzi, Bonafè, De Luca, Gnassi, Simiani, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: degli investimenti effettuati *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* dell'azienda inteso con indennità di avviamento di cui all'articolo 1593 del codice civile nonché dei beni materiali e immateriali.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al terzo periodo sostituire le parole:* 20 per cento *con le seguenti:* cento per cento che il concessionario subentrante dovrà garantire con fideiussione bancaria;

b) *sopprimere il quinto periodo.*

1.184. Deborah Bergamini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, dopo le parole: termine della concessione *aggiungere le seguenti:* e del valore aziendale e dei beni materiali e immateriali.

1.185. Congedo, Varchi, Zucconi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: nonché *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente sia un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni sia l'avviamento aziendale conseguito, stabiliti sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025.

* **1.186.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

* **1.187.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita *con le seguenti:* basata sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, sull'avviamento aziendale conseguito e sul valore aziendale d'impresa, stabiliti.

1.190. Sottanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: effettuati negli ultimi cinque anni *con le seguenti:* relativi a immobilizzazioni materiali ed immateriali e al valore aziendale dell'impresa.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: in misura non inferiore al venti per cento *con le seguenti:* in misura non inferiore al cinquanta per cento e al rilascio di una fideiussione a copertura della rimanente somma.

1.188. Zucconi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: effettuati negli ultimi cinque anni *con le seguenti:* relativi a immobilizzazioni ma-

teriali ed immateriali e al valore aziendale dell'impresa.

1.189. Zucconi, Buonguerrieri, Matteoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: negli ultimi cinque anni.

1.191. Zucconi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: negli ultimi cinque anni con le seguenti: relativi a immobilizzazioni materiali ed immateriali e al valore aziendale dell'impresa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: al venti per cento con le seguenti: al cinquanta per cento e al rilascio di una fidejussione a copertura della rimanente somma.

1.192. Zucconi, Buonguerrieri, Matteoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: negli ultimi cinque anni con le seguenti: nel corso dell'intera concessione e sul valore aziendale d'impresa.

1.193. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.

1.194. Buonguerrieri, Matteoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di concessione demaniale su area asservita e prospiciente ad una attività turistico ricettiva rilasciata a favore di un nuovo concessionario, l'indennizzo a favore del concessionario uscente di cui al periodo precedente tiene in considerazione anche il valore degli investimenti realizzati nelle aree private di strut-

ture turistico-ricettive prospicienti la concessione demaniale e correlati alla gestione della suddetta concessione, oltre che del valore aziendale dell'impresa, dei beni immateriali e della professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive.

1.195. Deborah Bergamini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'indennizzo dovrà comprendere anche il riconoscimento del valore delle strutture, degli impianti e delle attrezzature che il concessionario uscente è tenuto a trasferire al concessionario subentrante per il loro utilizzo, fino al rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei titoli autorizzativi, prescritti per il progetto per la cui realizzazione egli ha ottenuto l'aggiudicazione del bando di gara.

* **1.196.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

* **1.197.** Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini del calcolo dell'indennizzo si considerano anche gli investimenti effettuati in area non demaniale, purché funzionali, in tutto o in parte, all'attività svolta in area demaniale.

** **1.198.** Gebhard, Steger, Manes, Schullian.

** **1.199.** Deborah Bergamini, Pittalis, Rubano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: con perizia acquisita fino alla fine del periodo, con le seguenti: con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un perito giurato incaricato dal concessionario uscente, individuandolo all'interno di liste, albi, o ancora, elenchi pubblici, non prima della effettiva aggiudicazione del

bando da parte del concessionario subentrante.

1.200. Borrelli, Dori.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: di un professionista nominato *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* di uno o più professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra i dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti all'Albo professionale.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione della presente disposizione, la perizia effettuata ai sensi del presente comma può essere utilizzata per le procedure di affidamento da bandire entro il termine di cui all'ultimo periodo del comma 3. Qualora esse siano avviate in data successiva, i valori devono essere aggiornati sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati.

1.201. De Luca, Bonafè, Gnassi, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: di un professionista nominato *con le seguenti:* di uno o più professionisti nominati.

* **1.202.** Lovecchio, Rubano, Pella.

* **1.203.** Cavandoli, Bellomo, Centemero, Bisa, Gusmeroli, Bagnai, Morrone.

* **1.204.** Dori, Borrelli.

* **1.205.** Sottanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: del concessionario uscente *con le seguenti:* dell'ente concedente;

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9:

a) *al quarto periodo, sopprimere le parole:* in misura non inferiore al venti per cento;

b) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* e non.

1.206. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: del concessionario uscente *con le seguenti:* dell'aggiudicatario.

1.207. Varchi, Congedo.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: in misura non inferiore al venti per cento *con le parole:* in misura non inferiore al cinquanta per cento e al rilascio di una fideiussione a copertura della rimanente somma.

1.208. Zucconi, Congedo, Varchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, quarto periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* cinquanta.

1.209. Congedo, Varchi, Zucconi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al deposito di una fideiussione ovvero di adeguate forme alternative di garanzia del pagamento della quota restante, escutibile se dopo 90 giorni dalla data di stipula della concessione a favore di un nuovo concessionario non è stato effettuato il saldo dell'importo dell'indennizzo.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, quinto periodo, dopo le parole: mancato tempestivo pagamento *aggiungere le seguenti:* e depo-

sito della fideiussione ovvero presentazione della garanzia.

1.210. Simiani, Bonafè, De Luca, Gnassi, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, sostituire il quinto periodo con i seguenti: Nell'atto di concessione sono determinate le modalità e i termini per la corresponsione della restante parte di indennizzo. Il mancato o parziale rispetto dei termini di cui ai periodi precedenti è motivo di decadenza della concessione, e determina l'aggiudicazione in capo al soggetto seguente in graduatoria.

1.211. Varchi, Congedo.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

In sede di prima applicazione della presente disposizione, la perizia effettuata ai sensi del presente comma può essere utilizzata per le procedure di affidamento da bandire entro il termine di cui all'ultimo periodo del comma 3. Qualora esse siano avviate in data successiva, i valori dovranno essere aggiornati sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati.

1.212. Lovecchio, Rubano, Pella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Nell'ambito della concessione di pertinenze demaniali marittime, in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili demaniali tenendo conto del conseguente accrescimento di valore del bene, della sua virtuosa gestione, della storicità

aziendale e comunque, pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante. Il mancato pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dall'aggiudicazione e comunque non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.

1.213. Stefanazzi, Bonafè, De Luca, Gnassi, Simiani, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 11, primo periodo, dopo le parole: 4 dicembre 1993, n. 494, aggiungere le seguenti: con incrementi non inferiori al 50 per cento per le aree di maggior pregio naturalistico e paesaggistico e ad alta redditività,

1.214. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 11, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: sulla base del valore di mercato.

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Una quota non inferiore al 50 per cento delle maggiori entrate conseguenti all'aggiornamento di cui al precedente periodo è assegnata all'ente concedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi volti alla qualificazione e alla gestione degli arenili, alla qualificazione e tutela ambientale della costa e del mare, alla qualificazione delle spiagge libere, alla manutenzione ed il miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è individuato il termine temporale per il pagamento dei canoni demaniali e la definizione di criteri omogenei per la determinazione del numero massimo di rateizzazioni annue ed i relativi termini di pagamento. A decorrere dal 1° gennaio 2025, è data la facoltà all'ente concedente di stabilire un sovracanone annuo aggiuntivo al canone di cui al primo periodo, a carico del concessionario, fino al massimo del 30 per cento del canone medesimo, da destinare alla realizzazione di interventi di tutela ambientale, contrasto del dissesto idrogeologico, innovazione.

1.215. Gnassi, Bonafè, De Luca, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 11, dopo primo periodo, aggiungere il seguente: Il medesimo decreto, adottato previa intesa in Conferenza unificata, stabilisce una quota minima, in ogni caso non inferiore al venti per cento, relativa al canone versato dal concessionario la quale l'ente concedente è tenuto a destinare ai fini della difesa dell'arenile e delle coste e del miglioramento della fruibilità e dei servizi da erogare nelle aree demaniali libere.

1.216. Sottanelli, Pastorella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

*** 1.217.** Dori, Borrelli.

*** 1.218.** Pastorella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

**** 1.219.** Dori, Borrelli.

**** 1.220.** Pastorella.

Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, comma 12, secondo periodo, dopo le parole: Una quota dei canoni *aggiungere le seguenti:* , comunque non inferiore al trenta per cento.

1.221. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, comma 12, secondo periodo, dopo le parole: Una quota dei canoni *aggiungere le seguenti:* , comunque non inferiore al venti per cento.

1.222. Sottanelli, Pastorella.

Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, comma 12, secondo periodo, dopo le parole: ente concedente *aggiungere le seguenti:* , comunque non inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo.

1.223. Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, L'Abbate, Morfino, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 12, secondo periodo, dopo le parole difesa delle aggiungere le seguenti: coste e delle.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 12, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alla demolizione de-

gli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e al finanziamento delle campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60.

1.224. Caso, Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitoso, Raffa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. Per le concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, il 30 per cento dei canoni è destinato agli enti concedenti per la realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale e dell'ingressione marina, la manutenzione ed il miglioramento della fruibilità e accessibilità delle aree demaniali.

* **1.225.** Dori, Borrelli.

* **1.226.** Lovecchio, Rubano, Pella.

Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, dopo il comma 12 inserire il seguente:

2-bis. Per le concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, il 20 per cento dei canoni è destinato agli enti concedenti per la realizzazione degli interventi di mitigazione dell'ingressione marina, la manutenzione ed il miglioramento della fruibilità e accessibilità delle aree demaniali.

1.227. Sottanelli.

Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

13-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il supporto tecnico dell'ISPRA, definisce con uno o più decreti le modalità di tutela, salvaguardia e gestione dei beni comuni del

demanio naturale marittimo, con le seguenti modalità:

a) promuovere l'attuazione di un approccio di gestione integrata dei beni comuni del demanio naturale marittimo quale processo dinamico per la gestione e l'uso sostenibile delle aree costiere, che tiene conto della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri;

b) diffondere le buone pratiche di gestione degli arenili e delle aree dunali;

c) sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori del turismo balneare sulla salvaguardia della biodiversità.

13-ter. Le linee guida disciplinano le modalità di gestione per:

a) la razionalizzazione dell'utilizzo degli accessi al mare limitandone l'utilizzo indiscriminato e dannoso per l'ecosistema;

b) l'individuazione, la corretta gestione e la chiusura di varchi che attraversano le dune;

c) la piantumazione di specie vegetazionali tipiche della macchia mediterranea che caratterizzano il retroduna;

d) la tutela e la gestione della vegetazione psamofila;

e) l'individuazione di aree di parcheggio non insistenti nell'*habitat* dunale;

f) il posizionamento dei cantieri temporanei per l'espletamento dei lavori di riqualificazione naturalistica e paesaggistica e la limitazione dell'utilizzo di mezzi meccanici;

g) la sistemazione di staccionate in legno a protezione del cordone dunale oggetto di una forte pressione balneare estiva;

h) la sistemazione di passaggi obbligati attraverso il cordone dunale e all'interno dei boschi di macchia mediterranea;

i) l'installazione di passerelle in legno sopraelevate e di palizzate in legno nei tratti di costa in cui la duna risulta fortemente compromessa dalle mareggiate e dal ridotto apporto di materiale dal mare;

l) il costo minimo, aggiornato ogni cinque anni, per metro quadro delle eventuali aree date in concessione.

1.228. Dori, Borrelli.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali deve altresì prevedere la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e la riassunzione delle lavoratrici e dei lavoratori in forza presso il precedente rapporto concessorio soggetto a bando di gara, anche tenendo conto, per il primo bando, dei lavoratori stagionali, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione, nonché l'inserimento, per i successivi cambi di concessione, di una clausola di salvaguardia.

1.229. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Nelle spiagge in concessione è sempre garantito il libero e gratuito accesso anche ai fini della balneazione e per il raggiungimento della battigia.

1.230. Dori, Borrelli.

All'articolo 1, comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. In ogni caso una persona giuridica o persona fisica non può essere titolare, nella stessa regione, di oltre due concessioni di beni pubblici, in tal caso si provvede con immediatezza alla messa in gara delle concessioni più vecchie.

1.231. Dori, Borrelli.

Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, dopo il comma 13 inserire il seguente:

13-bis. I comuni entro centottanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono senza indugio, a rivedere i Piani di Utilizzazione degli Arenili (PUA), decorso tale tempo il presidente della regione nomina un commissario *ad acta*.

1.232. Dori, Borrelli.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, dopo il comma 13 inserire il seguente:

13-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio di attività turistico-ricreative e sportive gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e a quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le modalità di affidamento delle concessioni di cui al primo periodo è definito con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1.233. Pittalis, Rubano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle concessioni demaniali gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Alle

medesime concessioni continuano ad applicarsi del disposizioni del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e del relativo regolamento di attuazione.

* **1.234.** Bellomo, Bisa, Morrone, Cavadoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.

* **1.235.** Gebhard.

* **1.236.** Lacarra.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni di pertinenze demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che continuano ad avere efficacia sino al riordino della materia e, comunque, non oltre, il 30 settembre 2027.

1-ter. Al fine di introdurre una disciplina specifica per le concessioni di pertinenze demaniali marittime, la legge di riordino dispone la riorganizzazione del regime fiscale, individuando meccanismi premiali, aliquote dedicate e nuovi parametri per la determinazione del canone concessorio che tengano conto delle specificità della categoria, con particolare riguardo all'incidenza economica degli oneri manutentori, nonché le modalità per il riconoscimento di un equo indennizzo del concessionario uscente, pari al valore degli investimenti effettuati, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, tenendo comunque conto del conseguente accrescimento di valore del bene, della sua virtuosa gestione e della storicità aziendale.

1.237. Stefanazzi, Gnassi, De Luca, Lacarra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Allo scopo di garantire sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali l'adeguato equilibrio tra modalità concessoria e la libera, generalizzata e gratuita fruizione, una quota non inferiore al venticinque per cento della superficie di spiaggia ricompresa nel territorio di ogni ambito urbanisticamente omogeneo di ciascun sin-

golo comune in zone di balneazione consentita, è inderogabilmente riservata al pubblico e gratuito uso. È facoltà delle regioni e dei comuni aumentare la predetta quota del cinquanta per cento a seconda delle varie tipologie costiere, dell'accessibilità e degli ecosistemi territoriali.

1.238. Sottanelli, Pastorella.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In ogni caso ogni concessione garantisce che almeno il venticinque per cento della superficie della spiaggia, entro i limiti comunali, rimanga libero da attrezzatura e impianti di natura privata. La superficie da prendere in considerazione è la superficie di media marea.

1.239. Sottanelli, Pastorella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 10-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I criteri di cui al comma 1 sono utilizzati dagli enti concedenti nell'applicazione dell'articolo 12, comma 2, della Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123 CE. ».

1.240. Deborah Bergamini, Lovecchio, Rubano.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Per rafforzare le strutture tecniche degli uffici del demanio negli enti locali, i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in deroga ai limiti vigenti in materia di facoltà assunzionali, possono procedere all'assunzione a tempo determinato di funzionari altamente qualificati nei limiti di spesa di 20 milioni per il triennio 2025-2027. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma **2-bis**, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.241. Bonafè, Simiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 45-bis del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è abrogato.

1.242. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « **1-bis.** Il 50 per cento del gettito relativo ai canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative è trasferito all'ente concedente con vincolo di destinazione per interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. ».

1.01. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

(Proroghe e ulteriori misure urgenti in materia di canoni demaniali).

1. Le concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01 del decreto-legge 5 otto-

bre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché le concessioni lacuali e fluviali affidate agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e agli enti del terzo settore, e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prorogate al 31 dicembre 2033. Al termine del predetto periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « non può essere inferiore a » sono sostituite dalle seguenti: « non può essere superiore a ».

3. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.02. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faralone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.1. Ascari.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al Regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso nonché ai regolamenti che prevedono misure restrittive unionali)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, le parole: « gli esportatori, gli intermediari e i forn-

tori di assistenza tecnica, » sono sostituite dalle seguenti: « gli operatori »;

b) all'articolo 8, comma 4, le parole: « l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica interessati devono presentare » sono sostituite dalle seguenti: « l'operatore presenta »;

c) all'articolo 10, comma 7, al primo periodo, le parole: « L'esportatore, l'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica, possono essere tenuti ad adempiere » sono sostituite dalle seguenti: « All'operatore possono essere imposti »;

d) all'articolo 14:

1) al comma 2, lettera c), le parole: « l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica violino » sono sostituite dalle seguenti: « l'operatore violi »;

2) al comma 2, lettera d), le parole: « l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica non ottemperino » sono sostituite dalle seguenti: « l'operatore non ottemperi »;

3) al comma 3, le parole: « all'esportatore o all'intermediario » sono sostituite dalle seguenti: « all'operatore »;

4) al comma 6, le parole: « soggetto richiedente nella qualità di esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « operatore richiedente »;

e) all'articolo 17, comma 2, le parole: « all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « all'operatore; ».

3.01. Pittalis, Rubano, Deborah Bergamini, Patriarca.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al

Regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso nonché ai regolamenti che prevedono misure restrittive unionali)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 11, al comma 1, le parole: « in quanto già soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali » sono sostituite dalle seguenti: « per uno o più prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali ».

3.02. Pittalis, Rubano, Deborah Bergamini, Patriarca.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al Regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso nonché ai regolamenti che prevedono misure restrittive unionali)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la lettera c) è soppressa;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che viola gli obblighi stabiliti

dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5. ».

3.03. Pittalis, Rubano, Deborah Bergamini, Patriarca.

(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità Area Funzionari e 189 unità Area Assistenti con le seguenti: 500 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 122 unità Area Funzionari e 378 unità Area Assistenti.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di cui 61 unità appartenenti all'Area Funzionari e 189 unità appartenenti all'Area Assistenti con le seguenti: di cui 122 unità appartenenti all'Area Funzionari e 378 unità appartenenti all'Area Assistenti;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 10.005.420 per l'anno 2025 e di euro 20.010.840 annui a decorrere dall'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di euro 2.112.500 per l'anno 2025 e di euro 211.500 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale »;

c) al comma 3 sostituire le parole: euro 2.000.000, per l'anno 2025 con le seguenti: euro 4.000.000, per l'anno 2025, le parole: euro 6.058.960 per l'anno 2025 con le seguenti: euro 12.117.920 per l'anno 2025 e le parole: euro 10.111.170 a decorrere dal-

l'anno 2026 con le seguenti: euro 20.222.340 a decorrere dall'anno 2026.

4.1. D'Orso.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: controllo su strada aggiungere le seguenti: e comunque non oltre le venti-quattro ore,.

6.1. Iaria.

ART. 7.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I fornitori ATS che, nell'ambito delle funzionalità ATM menzionate all'interno della normativa Reg. (UE) 116/2021 non implementano i provvedimenti richiesti per le aree di applicabilità geografica italiane riportate nella suddetta normativa, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. La sanzione non si applica in caso di implementazione di funzionalità analoga con performance equivalenti.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

7.1. Osnato.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

7.2. Osnato.

Al comma 10, lettera d), numero 6), sopprimere le parole: nonché i dati sui proventi da attività commerciali.

7.3. Osnato.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'elenco può subire variazioni per

quelle gallerie interferenti con altri interventi di ammodernamento o potenziamento rete. In questo caso il Gestore ne darà opportuna e tempestiva informazione alla Commissione, fermo restando che la richiesta di messa in servizio verrà comunque presentata entro il 31 dicembre 2027.

Conseguentemente, all'allegato 4-quater del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di cui all'Allegato 1 del presente decreto, alla Galleria NCPG 77 Monte Mario premettere le seguenti:

NCPG	Galleria	Termine presentazione istanza di messa in servizio
42	Pallavicini Doria	31/12/2027
34	Cassisi	31/12/2027
35	Coronata	31/12/2026
49	Castello	31/12/2026
56	Mottarone 1	31/12/2027
65	Boccardo	31/12/2027
69	Gabbia	31/12/2027
70	Giovi	31/12/2027
71	Monreale	31/12/2027
77	Monte Mario	01/06/2026
87	Piazza del Galdo	31/12/2026
100	Fonte da Capo	31/12/2027
101	Vaccari	31/12/2026
5	Avise	31/03/2026
4	Leverogne	31/03/2026
7	Chabodey	31/03/2026
1	Les Cretes	31/03/2026

8.1. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-bis., aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'elenco può subire variazioni per quelle gallerie interferenti con altri interventi di ammodernamento o potenziamento rete. In questo caso il Gestore ne darà opportuna e tempestiva informazione alla Commissione, fermo restando che la

richiesta di messa in servizio verrà comunque presentata entro il 31 dicembre 2027.

8.2. Osnato.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter., sostituire le parole: non sanata con le seguenti: non riscontrata.

*** 8.3.** Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

*** 8.4.** Osnato.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

**** 8.5.** Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

**** 8.6.** Osnato.

Al comma 1, lettera e), all'allegato 4-quater del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di cui all'Allegato 1 del presente decreto, aggiungere, in fine, le seguenti:

42	Pallavicini Doria	31/12/2027
34	Cassisi	31/12/2027
35	Coronata	31/12/2026
49	Castello	31/12/2026
56	Mottarone 1	31/12/2027
65	Boccardo	31/12/2027
69	Gabbia	31/12/2027
70	Giovi	31/12/2027
87	Piazza del Galdo	31/12/2026
100	Fonte da Capo	31/12/2027
101	Vaccari	31/12/2026
5	Avise	31/03/2026
4	Leverogne	31/03/2026
7	Chabodey	31/03/2026
1	Les Cretes	31/03/2026

8.7. Osnato.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Rigenerazione urbana)

1. Al comma 538 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « quindici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi »;

b) alla lettera b), le parole: « venti mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ».

2. Sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.

* **8.01.** Bisa, Gusmeroli, Cavandoli, Belomo, Centemero, Bagnai, Morrone.

* **8.02.** Lovecchio, Rubano, Pella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Valorizzazione degli immobili statali per finalità sociali).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) nei casi di cui all'articolo 13, del presente regolamento »;

b) all'articolo 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, per il rinnovo o la regolarizzazione delle quali i soggetti interessati avanzano apposita istanza per il tramite

dell'Ente territoriale competente o dall'Amministrazione ritenutasi di riferimento che ne attesta la positiva valutazione, sulla base di un programma di interventi e di investimenti, dell'interesse per il territorio avuto riguardo alle finalità sociali perseguite. Tale valutazione costituisce per l'Agenzia del demanio giusta causa di rinnovo o regolarizzazione dell'utilizzo del bene demaniale.

4. Le previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle procedurali, si applicano anche alle istanze di concessione in comodato di beni immobili di proprietà dello Stato gestiti dall'Agenzia del demanio presentate da enti del Terzo settore di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei casi di utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

8.03. Pittalis, Rubano.

(Inammissibile)

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.

* **9.1.** Nevi.

* **9.2.** Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono

applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

**** 9.3.** Nevi.

**** 9.4.** Gadda, Del Barba, Bonifazi, Farone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il comma 3 è abrogato.

*** 9.5.** Nevi.

*** 9.6.** Gadda, Del Barba, Bonifazi, Farone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

(Inammissibile)

ART. 10.

Al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2034 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2034.

10.1. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli.

ART. 11.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro sessanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di novanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo

di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiasti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo ».

11.1. Cavandoli, Giaccone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifica agli articoli 12 e 13 del decreto-legge 3 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, in materia di disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e ulteriori disposizioni per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. L'assunzione straordinaria delle 200 unità nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, non può essere effettuata prima del 15 novembre 2024.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 3.872.000, per il finanziamento dei richiami di vigili del fuoco discontinui sino al termine di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

4. Ai fini del completamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e per consentire l'ottimale definizione del nuovo assetto ope-

rativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 13, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto-legge, le parole: «30 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5. In relazione alla necessità di assicurare la più generale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le funzioni di soccorso tecnico urgente di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è autorizzato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2023 e non ancora liquidati, per l'anno 2024, nel limite complessivo di spesa di euro 7.074.793, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

6. All'articolo 17, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 246, le parole da: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» fino a: «Protezione civile e servizi antincendi» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, anche ai fini della promozione e valorizzazione delle proprie attività, vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile"».

7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.01. Congedo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle isole minori – Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.

11.02. Carmina, D'Orso.

(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: quattro e un massimo di ventiquattro con le seguenti: sei e un massimo di trentasei.

12.1. Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitoso, Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di prevenire il contenzioso e per stabilizzare le funzioni di ricerca, anche correlate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli Enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,

utilizzano il 50 per cento delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per stabilizzare unità di personale ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2 e 2-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale viene mantenuto in servizio fino alla stabilizzazione a valersi anche sui fondi ordinari dell'ente ai sensi del comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

12.2. Caso, Amato, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di prevenire i contenziosi nel triennio 2025-2027, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, utilizzano il 50 per cento delle capacità assunzionali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

12.3. Caso, Amato, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

*** 12.4.** Piccolotti, Dori, Borrelli.

*** 12.5.** Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, sono previste, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, misure per raggiungere la parità di trattamento giuridico ed economico del personale precario.

**** 12.6.** Piccolotti, Dori, Borrelli.

**** 12.8.** Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2013, n. 191, dopo le parole: « a tempo » sono aggiunte le seguenti: « determinato e ».

*** 12.9.** Piccolotti, Dori, Borrelli.

*** 12.10.** Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « a tempo indeterminato » sono soppresse.

**** 12.11.** Piccolotti, Dori, Borrelli.

**** 12.12.** Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ripristinate le condizioni previgenti al Contratto collettivo nazionale di

lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

12.13. Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è opzionale per i lavoratori che potranno comunque avvalersi di quanto previsto dalla normativa previgente.

12.14. Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – CASO ARES (2021) 5623843)

1. Al comma 121 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « del docente di ruolo » sono aggiunte le seguenti: « e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « dell'importo nominale » è aggiunta la seguente: « massimo ».

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 123 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 2017, è incrementata di 10,9

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.01. Caso, Amato, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Raffa, Gubitosa.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2024, anche al personale ATA delle istituzioni scolastiche.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.04. Caso, Amato, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale di ricerca degli Enti pubblici di

ricerca. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al personale con mansioni di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, stabilizzato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera i periodi di servizio prestati a vario titolo con contratti a tempo determinato presso i medesimi enti ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

12.05. Caso, Amato, Orrico, Ascari, Caffiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Al fine di assicurare la continuità dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività e favorire una ordinata migrazione dei servizi, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al primo periodo, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026, alle medesime condizioni, su richiesta dell'amministrazione contraente. Le amministrazioni che si avvalgono della proroga di cui al periodo precedente possono recedere anticipatamente dai contratti prorogati per aderire ai contratti del nuovo strumento di acquisto e di negoziazione per la fornitura di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività ».

12.06. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

(Inammissibile)

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

b) l'articolo 19-ter è abrogato.

13.1. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica eccetto nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ».

2. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel rispetto del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per sviluppare la convivenza con la fauna selvatica, attraverso piani di prevenzione e gestione ecologica della fauna selvatica, di durata quinquennale »;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il piano di cui al comma 1 è attuato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dalle associazioni di tutela ambientale riconosciute, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale ».

3. All'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole: « 95 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento »;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) Il 90 per cento per l'implementazione dei piani di prevenzione di cui all'articolo 19, comma 1 ».

13.2. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « anche nelle zone » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « eccetto nelle zone vietate alla caccia »;

b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su pa-

rere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ».

13.3. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)

1. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

* **13.4.** Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.

* **13.5.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole: « 95 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento »;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) il 90 per cento per l'implementazione dei piani di prevenzione di cui all'articolo 19, comma 1 ».

13.6. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « senza fini di lucro » sono sostituite dalle seguenti: « anche a fini di lucro » e dopo le

parole: « posteriormente alla data del 31 agosto » sono aggiunte le seguenti: « ,fatte salve eventuali deroghe previste dal piano gestionale della concessione e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) »;

b) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili »;

c) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con eventuale estensione a tutto l'anno sulla base di valutazione di incidenza ambientale favorevole »;

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico – venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis) »;

e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Le attività delle aziende faunistico – venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità a fini faunistici e/o venatori, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile ».

* **13.7.** Nevi, Rubano.

* **13.8.** Davide Bergamini, Bruzzone.

* **13.9.** Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e cercando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento. Le attività svolte da tali aziende, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile;

a-ter) su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere precedenti ».

13.10. Rubano, Nevi, Battistoni.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le concessioni relative alle aziende di cui sopra si intendono rinnovate automaticamente se il concessionario non ne comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la rinuncia. Sono fatte salve, comunque, le eccezioni individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ».

13.11. Rubano, Battistoni.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « sentito, per quanto di competenza l' » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, un piano straordinario per sviluppare la convivenza con la fauna selvatica, attraverso i piani di prevenzione e gestione ecologica, di durata quinquennale »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è abrogato.

13.12. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto » sono soppresse;

b) al comma 4 le parole: « dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, » e le parole « nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio » sono soppresse.

13.13. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 19-ter, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Il piano di cui al comma 1 è attuato » sono aggiunte le seguenti: « dall'ISPRA »;

b) le parole: « dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie » sono sostituite dalle seguenti: « delle associazioni di tutela ambientale riconosciute »;

c) le parole: « muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio » sono soppresse.

13.14. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.

* **13.15.** Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.

* **13.16.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene prevista l'adozione di un sistema sanzionatorio che contempli sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive di entità tale da garantire l'ap-

plicazione immediata della norma di divieto.

13.17. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, il nuovo sistema sanzionatorio viene adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed improntato sulle caratteristiche di adeguatezza, efficacia e dissuasività.

13.18. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, è previsto il divieto di uso, trasporto, vendita o cessione di proiettili contenenti piombo al fine di tutelare la salute pubblica, la fauna e l'ambiente.

13.19. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto del

Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, tale divieto deve applicarsi a tutte le zone umide, incluse le zone parzialmente o totalmente aride in determinati periodi dell'anno e dunque non solo a quelle classificate come siti Ramsar, o componenti della Rete Natura 2000, di riserve naturali e di oasi di protezione.

13.20. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di rispettare le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 nonché il contenuto dell'allegato IV della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, viene adottato un piano straordinario contro il bracconaggio della durata di tre anni, che contempli sanzioni penali tali da prevenire e contrastare efficacemente tale fenomeno criminoso.

13.21. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle specie di avifauna per le quali sono attualmente previsti piani di gestione e per le quali deve essere adottata la misura della moratoria dell'attività di caccia per i prossimi tre anni.

* **13.22.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

* **13.23.** Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono fornite alla Commissione Europea adeguate informazioni e cifre aggiornate sul fenomeno del bracconaggio e sulle sue attuali tendenze, nonché una sintesi del sistema operativo attuale anti-bracconaggio e del sistema sanzionatorio attualmente vigente.

13.24. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, l'attività venatoria è sospesa sino al censimento di tutte le zone umide e di quelle che regolarmente, sia pur temporaneamente, si trovano in tale condizione attraverso la mappatura del territorio nazionale.

13.25. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, il Ministro del-

l'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove, di concerto con il Ministro dell'ambiente della sicurezza energetica, promuove campagne di sensibilizzazione sul divieto di proiettili al piombo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

13.26. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Le disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, valgono per tutte le zone umide del nostro Paese e per tutti i tipi di zone umide indipendentemente dalla loro designazione o ubicazione in siti di importanza internazionale o soggetti a forme di protezione.

13.27. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, nonché al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, è fatto divieto di commercializzare per il consumo animali selvatici abbattuti sino

alla verifica dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento suddetto su tutto il territorio nazionale.

13.28. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con particolare riferimento al Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, tramite la previsione di un sistema sanzionatorio adeguato, efficace e certo.

13.29. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei divieti previsti dal Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, finalizzato al divieto dell'uso di proiettili contenenti piombo in tutte le zone umide, sia permanenti che temporanee.

13.30. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Con riferimento alla procedura EU Pilot n. 2013/5283 aperta nei confronti dello Stato italiano a causa degli illeciti contro gli uccelli selvatici e successivamente archiviata a seguito dell'adozione del Piano d'azione nazionale per il contrasto al bracconaggio, rimanendo evidente la

gravità del persistere di tale fenomeno criminoso come richiamato nella procedura EU Pilot n. 2023/10542, al fine di permettere un'adeguata serie di misure in proposito, l'attività venatoria viene sospesa per la stagione 2025-2026 e 2026-2027 per rendere più facile l'identificazione dell'impatto e delle responsabilità degli atti criminosi di caccia illegale.

13.31. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Con particolare riferimento a quanto contenuto nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 in relazione alla violazione di misure di tutela per le specie di avifauna migratrice, la stagione venatoria deve concludersi il 31 dicembre di ogni anno al fine di proteggere tali specie durante il ritorno al luogo di nidificazione come previsto dall'articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

13.32. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. In relazione alle contestazioni contenute nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 relativa al mancato rispetto del diritto europeo da parte dell'Italia, con particolare riferimento alle violazioni o al mancato adeguamento e osservanza dell'articolo 7 della Direttiva 147/2009/UE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la stagione venatoria non può avere inizio prima del giorno 15 del mese di ottobre, per il divieto posto da tale articolo all'esercizio della caccia durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

13.33. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Al fine di assicurare la tutela dell'avifauna migratoria, priorità recata dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene adottato dal Governo il Piano nazionale di identificazione dei valichi montani nei quali l'attività venatoria è rigorosamente vietata senza eccezione alcuna.

13.34. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Con particolare riferimento alle misure previste dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, entro 90 giorni dall'approvazione della presente disposizione vengono adottate misure per il contrasto al fenomeno del bracconaggio, sia per quanto riguarda l'adozione di un adeguato, dissuasivo ed efficace sistema sanzionatorio, sia per quanto riguarda l'aumento degli organici predisposti alle operazioni di controllo.

13.35. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta con decreto misure per il contrasto del bracconaggio con relativo au-

mento degli organici predisposti alle operazioni di controllo.

13.36. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Al fine di conseguire una piena applicazione dell'articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in relazione a quanto contenuto nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 sulle inadempienze dell'Italia rispetto al diritto comunitario, con riferimento alle specie di uccelli con stato di popolazione non favorevole, vengono escluse dai calendari venatori delle tre prossime stagioni di caccia le seguenti specie: Allodola, Combattente, Coturnice, Fagiano di Monte, Marzaiola, Mestolone, Codone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice rossa, Tordo Sassello, Tortora selvatica.

13.37. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Al fine di evitare nuovi contenziosi con la Unione europea in relazione al rispetto della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, promuove un Piano di controllo nazionale sui calendari venatori adottati dalle regioni nella stagione venatoria 2024-2025.

13.38. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitoso, Raffa, Torto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26 recante Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ove possibile, deve essere utilizzato un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, in sostituzione di una procedura. »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « con fenotipo sofferente » sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole da: « a partire » fino alle parole: « in corso » sono soppresse;

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) fornitore, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'allevatore, che fornisce animali per utilizzarli nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti a fini scientifici, con o senza scopo di lucro; »;

4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) responsabile del benessere animale, la persona presente in loco responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature in ciascun stabilimento. »;

5) dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

« q-bis) responsabile dell'esecuzione degli esperimenti, la persona che è responsabile della corretta gestione del progetto e

della sua conformità alla autorizzazione ottenuta. »;

c) all'articolo 5, comma 2:

1) le lettere d) ed e) sono soppresse;

2) alla la lettera f), le parole da: « e nei corsi universitari » fino alla fine della lettera sono soppresse;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per gli animali di cui all'allegato IV, secondo il metodo di soppressione adeguato descritto nel medesimo allegato »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Quando è probabile che l'animale rimanga in condizioni di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato moderati o intensi, si procede immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilità del medico veterinario designato di cui all'articolo 24. »;

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. È vietato l'utilizzo di esemplari delle specie minacciate di estinzione elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento »;

2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « sugli esseri umani, » sono inserite le seguenti: « sugli animali o sulle piante, »;

f) all'articolo 8, comma 1:

1) le parole: « è scientificamente provato che è impossibile » sono sostituite dalle seguenti: « esistono elementi scientifici che dimostrano che è impossibile »;

2) le parole da: « quando condotta » fino alle parole: « al presente articolo » sono soppresse;

3) la parola: « curare » è sostituita dalla seguente: « trattare »;

g) all'articolo 9, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

h) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole da: « nelle procedure » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati »;

2) al comma 2, la parola: « nati » è sostituita dalla seguente: « allevati »;

3) al comma 3, le parole da: « non provenienti » fino alle parole: « fornitori autorizzati » sono sostituite dalle seguenti: « in procedure diverse da quelle per le quali sono stati allevati »;

4) al comma 4, le parole: « del rapporto tra danno e beneficio » sono soppresse;

5) il comma 5 è soppresso;

6) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 5-bis. In conformità alla Direttiva 2010/63/UE è consentita la fornitura o l'utilizzo di animali allevati o tenuti in un altro Stato membro, né è vietata o ostacolata l'immissione sul mercato di prodotti derivati dall'uso di tali animali »;

i) l'articolo 11, è sostituito dal seguente:

« Art. 11.

(Animali randagi e selvatici delle specie domestiche, cani, gatti)

1. È vietato l'impiego nelle procedure di animali randagi e selvatici delle specie domestiche.

2. Il Ministero può concedere deroghe al divieto di cui al comma 1 soltanto alle condizioni seguenti:

a) è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali

animali o gravi minacce per l'ambiente o la salute umana o animale;

b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio. »;

l) all'articolo 13, comma 2, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « senza compromettere gli obiettivi del progetto »;

m) all'articolo 14:

1) al comma 2, le parole da: « secondo quanto » fino alle parole: « o internazionali » sono soppresse;

2) al comma 3, la parola: « adeguato » è sostituita dalle seguenti: « preventivo e postoperatorio »;

n) all'articolo 16:

1) al comma 1, prima delle parole: « Un animale » sono premesse le seguenti: « Anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale al quale non sia stata applicata alcuna procedura »;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), e dopo aver sottoposto l'animale ad una visita veterinaria, il Ministero può eccezionalmente autorizzare il riutilizzo per non più di una volta di un animale già impiegato in una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente. »;

o) all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, la parola: « comunque » è soppressa e dopo le parole: « alla sua soppressione quando » sono inserite le seguenti: « è probabile che »;

p) all'articolo 20, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il rinnovo dell'autorizzazione è necessario ogni qualvolta viene apportata una modifica significativa alla struttura o al funzionamento dello stabilimento di un allevatore, fornitore o utilizzatore, compreso qualsiasi cambiamento riguardante i sog-

getti di cui al comma 4, che potrebbe incidere negativamente sul benessere degli animali. »;

q) all'articolo 22:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'allevamento, nella sistemazione e cura, nonché nei metodi usati nelle procedure, devono essere applicate tutte le possibili tecniche di perfezionamento, eliminando o riducendo al minimo ogni eventuale dolore, sofferenza, di *stress* o danno prolungato per gli animali. »;

2) al comma 4, dopo le parole: « per motivi scientifici » sono aggiunte le seguenti: « o per motivi »;

r) all'articolo 23:

1) al comma 1, dopo la parola: « sufficiente » sono aggiunte le seguenti: « *in loco* »;

2) al comma 3, le parole: « alla lettera b) del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 31, comma 6, lettere b) e c) »;

3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il responsabile della formazione assicura che il personale abbia un livello di istruzione e competenza adeguati, sia continuamente formato e controllato finché non abbia dato prova delle competenze richieste »;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il personale *in loco* designato garantisce che il personale che si occupa degli animali abbia accesso alle informazioni specifiche riguardanti le specie alloggiate nello stabilimento »;

s) all'articolo 26, comma 1, la lettera e) è soppressa.

t) all'articolo 28:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli allevatori, fornitori ed utilizzatori sono tenuti a dotare ogni cane, gatto, e primate non umano di

un fascicolo individuale che lo accompagna per tutto il periodo in cui è tenuto »;

2) al comma 2, lettera *d*), la parola: « nati » è sostituita dalla seguente: « allevati »;

u) all'articolo 30, comma 4, dopo le parole: « i fornitori » sono inserite le seguenti: « , gli allevatori »;

v) all'articolo 31:

1) al comma 2, le parole: « L'organismo di cui all'articolo 25 » sono sostituite dalle seguenti: « L'utilizzatore »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero richiede una valutazione tecnico-scientifica imparziale dei progetti all'Istituto superiore di sanità o ad altri enti tecnico-scientifici pubblici tenuto conto delle materie di pertinenza del progetto ovvero al Consiglio superiore di sanità in caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esito positivo della valutazione di cui al periodo precedente »;

3) al comma 4:

i) l'alinea è sostituita dalla seguente: « La valutazione del progetto accerta che siano soddisfatti i seguenti criteri: »;

ii) alla lettera *f*), dopo le parole: « previsto per legge » sono aggiunte le seguenti: « e delle giustificazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 22 del presente decreto »;

4) al comma 6, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

« *e-bis*) il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *q-bis*). »;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il Ministero invia al richiedente la ricevuta della domanda di autorizzazione

con l'indicazione del termine entro il quale il provvedimento è adottato e comunicato. La valutazione del progetto, l'adozione del provvedimento e la comunicazione al richiedente sono conclusi entro il termine di 40 giorni lavorativi, decorrenti dalla data della ricezione della domanda »;

6) al comma 8, dopo la parola: « richiede » sono inserite le seguenti parole: « quanto prima »;

7) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il rinnovo è subordinato a un ulteriore esito positivo della valutazione le progetto »;

8) al comma 14, dopo le parole: « progetto di ricerca » sono inserite le seguenti: « che potrebbe avere un impatto negativo sul benessere degli animali »;

z) all'articolo 32, comma 2, alinea, le parole: « dal responsabile » fino alle seguenti: « lettera *g*) » sono sostituite dalle seguenti: « l'utilizzatore »; .

aa) all'articolo 35, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: « retrospettiva » è soppressa;

2) dopo le parole: « dell'autorizzazione del progetto » sono inserite le seguenti parole: « o dalla data di scadenza del termine previsto per la concessione della autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 7 del presente decreto »;

bb) all'articolo 40, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.

cc) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono soppressi;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il presente decreto non si applica ai progetti già autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore dello stesso. A tali progetti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. I progetti autorizzati prima del 1° gennaio 2013, la cui durata si

estende oltre il 1° gennaio 2018, devono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione del progetto entro il 1° gennaio 2018. ».

dd) all'Allegato III:

1) alla Sezione A, punto 3.3., la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* Gli animali, ad eccezione di quelli per natura solitari, sono alloggiati in gruppi stabili di individui compatibili. Nei casi in cui sono consentiti alloggiamenti singoli ai sensi dell'articolo 22, comma 4, la durata è limitata allo stretto necessario ed è mantenuto il contatto visivo, uditivo, olfattivo e tattile. Si deve sorvegliare attentamente l'inserimento o il reinserimento degli animali in gruppi stabili per evitare problemi di incompatibilità e perturbazioni delle relazioni sociali. ».

2) alla Sezione B, tabella 2.3, le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « La data del 1° gennaio 2017 è applicabile a decorrere dallo svezzamento fino a 7 settimane di età, e da 7 a 10 settimane di età »;

3) alla Sezione B, tabella 10.2, il titolo della quarta colonna: « Altezza minima dell'alloggiamento* » è sostituito dal seguente: « Altezza minima dell'alloggiamento** »;

ee) all'allegato VI:

1) il punto 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Responsabile della realizzazione del progetto ».

2) il punto 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Si prevede di utilizzare il seguente numero complessivo di animali (stima del numero, delle specie animali e delle fasi di vita) ».

3) il punto 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Gli animali saranno stabulati nei locali (denominazione, ubicazione dello stabilimento e n. autorizzazione ministeriale) e saranno assicurate le condizioni di allog-

giamento, allevamento e cura in conformità a quanto previsto dall'Allegato III del presente decreto ».

4) dopo il punto 12, è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Requisiti degli stabilimenti e condizioni di cura e sistemazione degli animali ».

5) il punto 13 è sostituito dal seguente:

« 13. “Gli animali saranno utilizzati nei locali (denominazione, ubicazione dello stabilimento e n. autorizzazione ministeriale) e saranno assicurate le condizioni di alloggiamento, allevamento e cura in conformità a quanto previsto dall'Allegato III del presente decreto.”.

6) il punto 19 è sostituito dal seguente:

“19. La procedura che si intende attuare è già stata effettuata?” Sì/No. Se la procedura è già stata attuata, spiegare perché è scientificamente necessario ripetere l'esperimento. ».

7) dopo il punto 21.2 è inserito il seguente:

« 21.2-bis Strategia di osservazione. ».

* **13.01.** Ciocchetti.

* **13.02.** Dori, Borrelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26 recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La percen-

tuale di animali che risultano non portatori delle modifiche genetiche inserite che, quindi, vengono soppressi, non deve superare il 2 per cento del totale della colonia »;

b) all'articolo 14, comma 3, le parole: « purché compatibile con le finalità della procedura » sono soppresse;

c) all'articolo 25, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , da un esperto in metodi alternativi esterno allo stabilimento e, nel caso si utilizzino cani o primati, anche da un etologo »;

d) all'articolo 36 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In ottemperanza a quanto previsto al comma 1, il Ministero raccoglie e pubblica anche i progetti con esito negativo »;

e) all'articolo 41:

1) la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

c) con un importo annuale pari ad euro 5.000.000 all'anno, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, di cui:

1) per il 10 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

2) per il 90 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, università pubbliche e centri di ricerca per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi sostitutivi;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ogni stabilimento utilizzatore, al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 37, è tenuto ad investire almeno il 25 per cento delle risorse utilizzate per progetti che prevedono il ricorso ad animali, nello sviluppo e implementazione di modelli *human-based* che non prevedono l'utilizzo di animali o parti di essi »;

f) all'allegato III Sezione b, punto 4, primo capoverso, le parole: « ,se possibile, » sono soppresse;

g) all'allegato III Sezione b, punto 6 aggiungere, in fine, il seguente capoverso: « I primati devono disporre di recinti esterni ».

13.03. Dori, Borrelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2024/1991)

1. Al fine di dare piena attuazione alle previsioni del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata, sono individuate le amministrazioni competenti per l'attuazione del citato Regolamento (UE) 2024/1991 e sono definite le modalità di predisposizione e di monitoraggio del piano nazionale di ripristino previsto dall'articolo 14 del medesimo regolamento.

13.04. Squeri.

(Inammissibile)

ART. 14.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: causa C-644/18 aggiungere le seguenti: e di superare le procedure di infrazione n. 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299, aperte nei confronti dell'Italia e concernenti le misure di attuazione della direttiva europea in materia di qualità dell'aria.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: complessivo;*

b) *al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2029 aggiungere le seguenti: , per un ulteriore importo pari a 8,7 miliardi di euro, utilizzando le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, ripartiti nelle seguenti annualità: 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I commi 272, 273, 274 e 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.

14.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitoso, Raffa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: uno specifico programma aggiungere le seguenti: coerente ed in continuità con il Programma nazionale di controllo

dell'inquinamento atmosferico (PNCIA), di cui decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81.

14.2. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitoso, Raffa.

Al comma 1, primo periodo, le parole: per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029, sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, 165 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 420 milioni di euro per l'anno 2028 e 450 milioni di euro per l'anno 2029.

14.3. Dori, Borrelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 155 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027;*

b) *al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 300 milioni di euro di cui 100 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni di euro per il 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla*

rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro di cui 100 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni per il 2027;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* 50.000 abitanti e dalle città metropolitane *con le seguenti:* 50.000 abitanti, dalle città metropolitane e dai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti per interventi che interessino una popolazione complessiva di almeno 50.000 abitanti.

14.4. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Roggiani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sono individuati, anche al fine *fino alla fine del comma, con le seguenti:* e individuati secondo i requisiti di cui al decreto ministeriale come previsto al comma 3, possono concorrere a rafforzare, da un distinto ambito di competenza, l'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e i relativi interventi inerenti la mobilità in corso di attuazione.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma di cui al comma 1, alla luce dell'innovatività degli obiettivi, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

14.5. Bisa, Gusmeroli, Cavandoli, Bel-lomo, Centemero, Bagnai, Morrone.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sono individuati, anche al fine *fino alla fine del comma, con le seguenti:* e individuati secondo i requisiti di cui al decreto ministeriale come previsto al comma 3, possono concorrere a rafforzare, da un distinto ambito di competenza, l'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e i relativi interventi inerenti la mobilità in corso di attuazione.

* **14.6.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Roggiani.

* **14.7.** Congedo.

* **14.8.** Lovecchio, Rubano, Pella.

Al comma 2 sopprimere le parole: con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

14.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitoso, Raffa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate altresì al finanziamento degli interventi proposti dai comuni interessati al fine di superare le procedura di infrazione 2015/2043 per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e la procedura di infrazione 2020/2299 relativamente al superamento dei valori limite del PM_{2,5}.

14.10. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitoso, Raffa.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di implementare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico col-

lettivo nelle aree urbane finalizzate a promuovere la mobilità sostenibile, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato « Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo » con una dotazione complessiva di 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo sono individuati, anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. La lettera a) del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogata.

14.11. Dori, Borrelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, gli enti locali possono adottare appositi provvedimenti per limitare la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento nel limite massimo di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade

locali, tale limite massimo non può superare i 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal codice della strada. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono fissati in 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione, a esclusione delle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.

14.12. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1, alla luce dell'innovatività degli obiettivi, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

14.13. Lovecchio, Rubano, Pella.

Al comma 4, dopo le parole: qualità dell'aria aggiungere le seguenti: in applicazione delle linee guida elaborate dall'OMS e delle migliori best practices internazionali ed europee,.

14.14. Dori, Borrelli.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che

esprimono il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione.

14.15. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitoso, Raffa.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano è trasmesso, per l'espressione del parere, alle competenti Commissioni parlamentari.

14.16. Dori, Borrelli.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , da un rappresentante delle associazioni di categoria interessate agli argomenti da trattare.

* **14.17.** Sottanelli.

* **14.18.** Nevi, Lovecchio, Rubano.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori di competenza trattati.

14.19. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: delle regioni *aggiungere le seguenti:* e delle città.

14.20. Dori, Borrelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle more dell'attuazione del Piano e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, al fine di evitare che le limitazioni alla circolazione comportino disagi non soste-

nibili a carico dei cittadini e delle attività produttive, sono adottate le seguenti misure:

a) le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione *diesel* di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2025;

b) le regioni diverse da quelle indicate nella lettera *a)* possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione a benzina di categoria «Euro 3» e *diesel* di categoria «Euro 4», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2025.

14.21. Squeri.

Al comma 8, dopo le parole: materiale particolato PM10, *aggiungere le seguenti:* , composti organici volatili (COV).

14.22. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitoso, Raffa.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, le risorse stanziare a partire dall'esercizio 2025 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di complessivi 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle

risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

10-ter. La lettera a) del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogata.

10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 10-bis, garantendo la priorità per gli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.

14.23. Dori, Borrelli, Ghirra.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di favorire una maggiore fruizione dei servizi di trasporto pubblico, il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, per il riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale riconosciuto in favore delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 25.000 euro, è rifinanziato per ciascun anno del quinquennio 2024-2028, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la

coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

10-ter. La lettera a) del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogata.

14.24. Dori, Borrelli, Ghirra.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui al comma 479 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026.

10-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.25. Dori, Borrelli, Bonelli, Ghirra.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di sostenere il Piano della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di porre in sicurezza le piste ciclabili è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per la ricostruzione e il rifinanziamento del Fondo istituito dal comma 1121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.26. Dori, Borrelli, Bonelli, Ghirra.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis Al fine di individuare ulteriori misure ed iniziative finalizzate ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa ai superamenti in zone e agglomerati del territorio italiano dei valori limite di materiale particolato PM10, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti modalità e criteri per la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi, anche attraverso la riduzione del numero dei capi allevati sul territorio nazionale, incentivando con misure di sostegno la riconversione delle attività agricole e zootecniche verso un modello compatibile con la salute, l'ambiente e il benessere animale.

14.27. Dori, Borrelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo da destinare al finanziamento di progetti proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 30.000 abitanti e dalle città metropolitane interessati dal superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 finalizzati all'integrazione spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, alla piantumazione di nuovi alberi e all'aumento degli spazi verdi urbani e periurbani. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la quota delle risorse da destinare all'attuazione delle misure e alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Gli interventi og-

getto di finanziamento sono individuati, tenendo conto di quelli previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalità con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma **10-bis**, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

14.28. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitoso, Raffa.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per le finalità del Piano, al fine di consentire l'utilizzo delle tecnologie più avanzate e garantire la sostenibilità ambientale degli impianti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento del decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 290 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità ivi previste, attraverso l'inserimento di una o più nuove classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore a biomasse combustibili solide.

14.29. Squeri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Misure per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO₂, R290.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a

decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.01. L'Abbate, Fenu, D'Orso, Ascari, Caffiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di raccolta e di gestione dei RAEE – Procedura d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-01. I sistemi collettivi provvedono a progettare, realizzare e finanziare di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto riciclo. A tale finalità, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei costi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno solare i sistemi collettivi inviano al Comitato di vigilanza e controllo una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Comitato di vigilanza e controllo verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e può richiedere documentazione integrativa. Nel caso in cui il Comitato di vigilanza e controllo dovesse verificare un'inadempienza a quanto previsto dal presente articolo, il sistema collettivo inadempiente sarà soggetto alla sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis »;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11.

(Ritiro di apparecchiature elettroniche ed elettroniche secondo i sistemi "Uno contro Uno" e "Uno contro Zero")

1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. Tale obbligo sussiste anche per i distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata i distributori possono effettuare il ritiro di RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente presso il domicilio dell'acquirente.

2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività può essere effettuata, su base volontaria, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.

3. I distributori, compresi, nel caso di cui al comma 1, coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet. I distributori hanno altresì l'obbligo di informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo.

4. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi realizzati in conformità a quanto previsto al successivo comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e del titolo III-bis della Parte Seconda del medesimo decreto legislativo, o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il deposito preliminare alla raccolta non è subordinato ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 e del titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere raggruppati nella stessa area

di deposito preliminare. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da questi incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 20 febbraio 2023, n. 40. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno.

5. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica si possono avvalere, del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta già allestito da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza; ovvero provvedono ad organizzare direttamente tali attività in conformità alle disposizioni del presente decreto.

6. Per le attività di cui al presente articolo, i distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro di cui ai commi 1 e 2 non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo, né sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 188-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

7. Le operazioni di raccolta di cui al comma 4 non sono subordinate all'iscri-

zione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8.. I trasporti di cui al comma 4, ivi inclusi quelli dal punto vendita al luogo di deposito se diverso dal punto vendita stesso, sono accompagnati dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di sostanza, il luogo di destinazione. Essi non sono subordinati all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

10. i regolamenti di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 sono abrogati »;

c) all'articolo 38, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. La violazione dell'obbligo di cui al comma 10.01 dell'articolo 10 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del totale dei costi sostenuti dal sistema collettivo inadempiente nell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione dell'obbligo. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate in apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per essere utilizzati per la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto riciclo ».

14.02. Lovecchio, Rubano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Istituzione di un meccanismo semplificato di adempimento degli obblighi di responsa-

bilità estesa del produttore nelle piattaforme di commercio elettronico)

1. Al Capo primo del Titolo primo della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 178-ter è inserito il seguente:

« Art. 178-quater.

(Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico)

1. Fatto salvo quanto prescritto agli articoli 178-bis e 178-ter del presente decreto, per i prodotti per i quali esiste un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla relativa responsabilità qualsiasi produttore che immetta sul mercato il prodotto, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico.

2. Ai sensi del presente articolo, si intende per piattaforma di commercio elettronico qualsiasi forma di commercio elettronico, in qualsiasi modo denominata, che consente l'immissione sul mercato di prodotti, da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.

3. I produttori del prodotto, che immettono prodotti sul mercato nazionale con tecniche di commercio a distanza attraverso la piattaforma di cui al comma 2, adempiono agli obblighi di cui al comma 4 stabiliti dal rispettivo regime di responsabilità estesa del produttore, anche avvalendosi dei servizi che i soggetti che gestiscono la piattaforma di commercio elettronico sono tenuti a garantire, secondo le modalità individuate attraverso specifici accordi, che tali soggetti sono tenuti a sottoscrivere entro il termine di cui al comma 7, con i sistemi di responsabilità estesa del produttore.

4. Gli accordi di cui al comma 3, garantendo il rispetto del principio di non discriminazione e di leale concorrenza e l'osservanza degli obblighi di tracciabilità degli operatori commerciali di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2065, al fine di contrastare l'elusione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore e con-

sentire un efficace controllo da parte delle autorità competenti, stabiliscono le modalità semplificate di adempimento agli obblighi di adesione ai sistemi di responsabilità estesa del produttore, di raccolta e invio dei dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche, di versamento del contributo ambientale, di rendicontazione, comunicazione e informazione nei confronti dei produttori del prodotto, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali che disciplinano la responsabilità estesa del produttore e dei consumatori.

5. È istituita apposita sezione del Registro nazionale dei produttori, a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico e, con modalità semplificate e senza oneri aggiuntivi, i produttori rientranti negli accordi di cui al comma 4, limitatamente ai prodotti immessi sul mercato attraverso le medesime piattaforme.

6. Fino alla piena operatività del Registro di cui al comma 5, i sistemi di responsabilità estesa del produttore comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti tramite gli accordi di cui al comma 3.

7. Gli accordi di cui al comma 3 sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 178-bis e comunicati dai sistemi di responsabilità estesa, entro 10 giorni dalla loro sottoscrizione, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che, entro i successivi 60 giorni, può richiedere modifiche e integrazioni. Gli accordi acquistano efficacia solo dopo 60 giorni dal ricevimento degli stessi da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, salvo il caso in cui quest'ultimo abbia chiesto modifiche e integrazioni. Nel caso in cui il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica abbia chiesto modifiche e integrazioni, gli accordi acquistano efficacia solo dopo il recepimento delle stesse. Gli accordi stabiliscono un periodo transitorio di adeguamento tecnico per i soggetti che

gestiscono la piattaforma di commercio elettronico per l'avvio dei servizi di cui al comma 3 non inferiore a 12 mesi.

8. I sistemi di responsabilità estesa del produttore, ove necessario, adeguano lo statuto ai principi contenuti nel presente articolo. ».

14.03. Lovecchio, Rubano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Razionalizzazione dell'utilizzo delle riserve da parte dei Sistemi Collettivi RAEE)

1. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi e, qualora proveniente dai contributi ambientali versati dai consorziati, deve essere utilizzato per ridurre i contributi stessi, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico finanziaria del Sistema Collettivo, assicurando un livello adeguato delle riserve in misura indicativamente pari al 50 per cento dei costi totali annui ».

14.04. Lovecchio, Rubano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1157 in materia di spedizioni extra Ue di rifiuti costituenti materie prime critiche)

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, le capitanerie di porto per ogni operazione di esportazione da aree portuali di rifiuti di cui alla

voce B1010 dell'allegato V, parte prima, elenco B, del medesimo Regolamento:

a) verificano la presenza della documentazione che attesti il rispetto dei criteri di priorità e gerarchia del recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) verificano il corretto l'adempimento della procedura di cui all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

c) monitorano la movimentazione di detti rifiuti per porto e per regione, riferendone mensilmente al Tavolo permanente per il monitoraggio di cui al comma 3-bis dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 21 del 2022.

2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono attività di controllo di fattori produttivi di rilevanza strategica per l'interesse nazionale come definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179.

14.05. Squeri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Al fine di evitare infrazioni, le capitanerie di porto, per ogni operazione di esportazione di rifiuti da aree portuali, verificano la presenza di adeguata documentazione che attesti il rispetto dei criteri di priorità e gerarchia del recupero dei rifiuti di cui al Regolamento europeo 2024/1157/UE, punti 3), 21), 22) e dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 circa la indisponibilità di modalità di recupero alternativi all'*export*, nonché la verifica dell'adempimento delle procedura di cui al decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 3 luglio 2023 e della lettera

b) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179.

14.06. Bordonali, Cavandoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. In considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

1-quater. Il provvedimento di cui al comma 1-ter è emanato nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

2. All'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: « commi 1, 1-bis » sono inserite le seguenti: « , 1-ter ».

14.07. Congedo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Al comma 1, lettera b-ter), dell'articolo 183, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 184-bis; ».

14.09. Barabotti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di carburanti sostenibili – Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 e del Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo le parole: « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « e dei carburanti sostenibili per l'aviazione di cui al Regolamento (UE) 2023/2405 del 18 ottobre 2023, »;

b) al comma 4:

1) al secondo periodo, le parole: « integrazione degli elenchi » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornamento degli elenchi »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con i medesimi decreti possono essere previste distinzioni tra i diversi vettori energetici ed esenzioni dagli obblighi di cui al comma 1 in conformità con quanto disciplinato all'articolo 25, paragrafo 3 della Direttiva UE 2018/2001, come modificato dalla Direttiva UE 2023/2413 ».

2. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, è abrogato. La riduzione delle emissioni di gas serra, a decorrere dal 2024, è assicurata applicando

quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

14.010. Squeri.

ART. 15.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 70-*sexies* le parole: « , purché tale estrazione di copia non sia » sono sostituite dalle seguenti: « . Le eccezioni di cui agli articoli 70-*bis*, 70-*ter*, 70-*quater* e 70-*quinqüies* si applicano ai casi in cui gli utilizzi non siano »;

a-ter) all'articolo 107, comma 2, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Sono fatte salve le norme di cui all'articolo 130. »;

a-quater) all'articolo 110-*quater*, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Sull'adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione cui ai commi 1, 2 e 3, vigila l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in caso di violazione di tali obblighi, applica le sanzioni amministrative previste all'articolo 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 »;

a-quinqüies) all'articolo 110-*septies*, comma 1, all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per i contratti di edizione gli articoli 133 e 134 ».

15.1. Centemero, Cavandoli, Bagnai, Gusmeroli.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) l'articolo 164 è sostituito dal seguente:

« Art. 164. – 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli accertatori dell'utilizzazione di diritti d'autore, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o

intendono svolgere l'attività di accertatore, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

2. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;

d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;

e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado;

f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

g) non trovarsi in condizioni di incompatibilità tali da confliggere con il corretto svolgimento dell'attività;

3. Non possono richiedere l'iscrizione nel ruolo i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento o nei cui riguardi sia in corso una qualunque procedura concorsuale;

b) nei cui confronti sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o cause ostative previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (abrogate e sostituite dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni), o ancora sia stata applicata altra sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi che incidono sulla moralità professionale;

d) che abbiano commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

e) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali;

f) che siano titolari di interessenze, partecipazioni o incarichi in attività comportanti un potenziale conflitto di interesse con la SIAE, gli organismi di gestione collettiva dei diritti o entità di gestione indipendenti dei diritti;

g) che si trovino in condizione di conflitto di interessi per vincoli di parentela entro il secondo grado, ovvero di convivenza *more uxorio* con: autori, editori, produttori musicali o cinematografici, impresari di pubblici spettacoli, proprietari o titolari di aziende che operano nel campo dello spettacolo o con impiegati alle dipendenze dei predetti.

4. L'esercizio in Italia dell'attività di accertatore dell'utilizzazione dei diritti d'autore è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti nel ruolo di cui al comma 1 che precede e può essere svolto esclusivamente

per conto della SIAE, degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore o delle entità di gestione collettiva dei diritti d'autore di cui all'articolo 180.

5. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Ministro della cultura emana le norme regolamentari e di attuazione della presente legge con proprio decreto da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il decreto di cui al comma precedente può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a euro cinque mila, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

7. Gli accertatori iscritti al ruolo di cui al comma 1 hanno diritto di accedere nei locali pubblici o aperti al pubblico nei quali si utilizzano diritti d'autore per verificare che l'utilizzatore sia in possesso della necessaria autorizzazione.

8. Qualora, in occasione dell'accesso, l'accertatore accerti il mancato possesso da parte dell'utilizzatore dell'autorizzazione della SIAE e/o dell'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore e/o dell'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore che gli hanno conferito mandato a procedere all'accertamento, propone all'utilizzatore la regolarizzazione dell'utilizzazione in conformità alle tariffe, per tale ipotesi, pubblicate sul sito dell'intermediario dei diritti d'autore delle opere utilizzate abusivamente e, qualora, l'utilizzatore si rifiuti di provvedervi, redige verbale dell'accertamento, indicando il valore dei diritti d'autore utilizzati abusivamente sulla base delle già citate tariffe. Tale accertamento costituisce attestazione di credito della SIAE, e/o dell'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore e/o dell'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore e costitui-

sce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile. ».

15.2. Benzoni, Sottanelli.

(Inammissibile)

Al comma 3, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Agli organismi di gestione collettiva e alla Società italiana degli autori e degli editori è fatto divieto di detenere quote di entità di gestione indipendente. »;

* **15.3.** Toni Ricciardi, Manzi.

* **15.4.** Centemero, Cavandoli, Gusmeroli.

* **15.5.** Lovecchio.

* **15.6.** Orrico, Amato, Caso, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. L'apposizione del contrassegno può, in ogni caso, avvenire, da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o degli altri organismi di gestione collettiva, su richiesta degli interessati.

3-ter. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 171-bis è abrogato;

b) all'articolo 171-ter, comma 1, la lettera d) è abrogata;

c) all'articolo 171-sexies, al comma 2, le parole: « ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o » sono soppresse, e alla parola: « contraffatto » sono premesse le seguenti: « o di altro organismo di gestione collettiva »;

d) l'articolo 171-septies è abrogato;

e) all'articolo 181-bis:

1) al comma 1, la parola: « appone » è sostituita dalle seguenti: « e gli altri organismi di gestione collettiva possono apporre, a richiesta degli interessati, » e dopo le parole « accordi tra la SIAE » sono inserite le seguenti: « e gli altri organismi di gestione collettiva »;

2) al comma 2, le parole: « la SIAE verifica » sono sostituite dalle seguenti: « la SIAE e gli altri organismi di gestione collettiva verificano »;

3) al comma 3, dopo le parole: « tra la SIAE » sono inserite le seguenti: « e gli altri organismi di gestione collettiva »; le parole: « , anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, » sono soppresse; dopo le parole: « alla SIAE » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e agli altri organismi di gestione collettiva »;

4) al comma 4, dopo le parole: « sennò la SIAE » sono inserite le seguenti: « e gli altri organismi di gestione collettiva » e dopo le parole: « tra la SIAE » sono inserite le seguenti: « e gli altri organismi di gestione collettiva »;

5) al comma 6, dopo le parole: « trimestralmente la SIAE » sono inserite le seguenti: « e gli altri organismi di gestione collettiva »; dopo le parole: « e la SIAE » sono inserite le seguenti: « o gli altri organismi di gestione collettiva »; dopo le parole: « alla SIAE » sono inserite le seguenti: « o agli altri organismi di gestione collettiva »;

6) al comma 7, dopo le parole: « la SIAE » sono inserite le seguenti: « o gli altri organismi di gestione collettiva »; dopo le parole: « della SIAE » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « o degli altri organismi di gestione collettiva ».

3-quater. Le modifiche di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dal comma 4 dell'articolo 181-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento, sono altresì introdotte modalità di apposizione del contrassegno caratterizzate dall'uso di nuove tecnologie.

15.7. Mollicone.

(Inammissibile)

ART. 16.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di addivenire ad una disciplina di carattere generale dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, l'ISTAT stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il codice ATECO riferito ai centri di elaborazione dati.

16.1. Pastorella.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento dei dati contenuti nel Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A. in ottemperanza all'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I requisiti di accesso al Sistema informatico integrato nonché i flussi informativi del Sistema medesimo sono definiti con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Acquirente Unico S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel Sistema informatico integrato, definisce le misure tecniche e organizzative relative al trattamento dei dati, tenuto conto dei requisiti di accesso definiti ai sensi del comma 2 nonché nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. »;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: « tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 ».

16.02. Squeri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

« 6-*sexies*. Ai fini della certificazione dell'operazione, la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 è assimilata alla cessione di benzina e gasolio per i veicoli a motore di cui al comma precedente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. ».

16.03. Pittalis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni per il completo recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità)

1. All'articolo 122-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, » sono aggiunte le seguenti: « ed alle macchine agricole non utilizzate su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, in quanto non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione ».

* **16.04.** Mattia.

* **16.05.** Carloni, Davide Bergamini, Pierro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dalla Amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e all'espressione del suo parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di proporzionalità degli emendamenti, non si procede all'acquisizione del parere di cui al comma 3. »;

b) all'articolo 4, comma 8, alinea, dopo la parola: « altresì, » sono inserite le seguenti: « nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero ».

16.06. Mantovani, Buonguerrieri, Matteoni.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni per la prevenzione e la definizione delle procedure di infrazione e pre-infrazione)

1. Al fine di rafforzare l'attività di coordinamento di cui all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativa alla prevenzione e alla definizione delle procedure di infrazione e di pre-infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata a bandire in data non anteriore al 1° gennaio 2025 un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di dieci unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 779.363 per l'anno 2025 e in euro 907.480 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.07. Mantovani, Buonguerrieri, Matteoni.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di aiuti di Stato)

1. Il comma 24-*bis* dell'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è abrogato.

* **16.08.** Mantovani, Buonguerrieri, Matteoni.

* **16.09.** Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Bellomo, Bisa, Morrone.

(Inammissibile)

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	86
Audizione, in videoconferenza, del Capo Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
Comunicazioni del Presidente	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

AUDIZIONI

Venerdì 4 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che, ove si ritenesse, sia a richiesta dell'audita che della Commissione, di volere procedere alla seduta segreta, fa presente che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Audizione, in videoconferenza, del Capo Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Magda BIANCO, *Capo Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*.

Magda BIANCO, *Capo Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

Venerdì 4 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 9.15.

Comunicazioni del Presidente.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Informa, quindi, che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento interno e facendo seguito a quanto convenuto in modo unanime in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il 10 settembre scorso, la Commissione si avvarrà della collaborazione esterna, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, della dottoressa Claudia Segre, esperta di

educazione finanziaria e fondatrice, nonché Presidente della *Global Thinking Foundation*, con mandato a contribuire al filone di inchiesta relativo al fenomeno della violenza economica.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Venerdì 4 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.40.

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)**

SEDE REFERENTE:

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	7

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	86
Audizione, in videoconferenza, del Capo Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
Comunicazioni del Presidente	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0109580